SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 settembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», convertito con modificazioni nella legge 1° febbraio 2016, n. 13;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2016, n. 151, di modifica del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 205 del 18 luglio 2016 di nomina del Comitato di esperti di cui all'art. 1, comma 8.2 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, «Proroga e definizione di termini», convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in A.S. alla società AM InvestCo Italy S.r.l.;

Vista la domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l., con sede legale in Milano, viale Brenta, 27/29, C.F. e P. IVA 09520030967 (nel seguito domanda di *AIA)* in data 5 luglio 2017 e successivamente integrata con nota del 31 luglio 2017, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Considerato che la domanda di AIA è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il periodo di 30 giorni previsto all'art. 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il parere del Comitato di esperti del 27 settembre 2017, prot. CESP/U/134/27-09-2017 contenente anche la relazione di sintesi sulle osservazioni ricevute sulla domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l. di cui all'art. 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Vista la nota del 27 settembre 2017 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto che il presente provvedimento includa specifiche indicazioni in relazione alle modalità di controllo del recupero di scorie di fusione ed al ristoro degli oneri di pulizia stradale al Comune di Statte;

Vista la proposta in data 27 settembre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

1. È approvata la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, come riportato nel presente decreto e negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Misure transitorie

1. La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potrà superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potrà superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorità competente.

2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli Allegati I e II.

3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi di copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media annua dei suddetti Parchi primari, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno.

4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.

5. Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimen-

to ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.
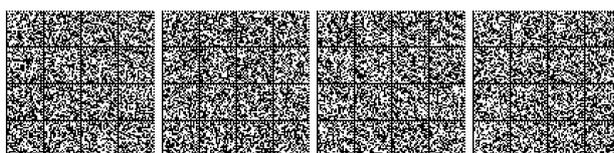
Art. 3.

Nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per interventi aia in aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto

1. Al fine di rendere certe le tempistiche per la realizzazione degli interventi, con il presente decreto è concesso il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi nelle aree interne al SIN di Taranto, riportate nell'Allegato 15 della domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

2. Con la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sono assolti gli obblighi di comunicazione in capo al Gestore il quale darà inizio ai cantieri e alle eventuali attività di scavo in conformità alle tempistiche riportate nell'Allegato I.

3. Per le attività in tali aree il Gestore dovrà attenersi alle condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre 2017 della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

Piano di monitoraggio e controllo

1. Le procedure operative previste nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 sono approvate con nota ISPRA prot. n. 46939 del 25 settembre 2017.

2. Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424, E425, E426, E428, E312 dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti dalle operazioni di calibrazione.

3. È fatto salvo il Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016, con le modifiche e gli aggiornamenti previsti dal presente decreto, nonché la periodicità dei controlli di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012.

Art. 5.

Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale

1. Qualora l'Autorità di controllo, a seguito delle verifiche richiamate all'art. 4, comma 3, ritenesse che gli scostamenti dei cronoprogrammi siano tali da compromettere il raggiungimento della conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel presente decreto, ne dà comunicazione all'Autorità competente con specifico rapporto.

2. I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera *b)* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023.

3. Laddove l'inosservanza reiterata del presente decreto abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, può essere attivato il procedimento per l'applicazione della previsione di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

4. Ferme restando le competenze dell'Autorità di controllo, è istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale, anche al fine di fornire appositi elementi per la predisposizione delle relazioni semestrali al Parlamento previste dall'art. l, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art. l, comma 13-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Con decreto direttoriale sono definiti il regolamento, la composizione e le funzioni dell'Osservatorio.

Art. 6.

Conclusione procedimento AIA ID 333/945

1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8, comma 3, il procedimento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è concluso con l'approvazione della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 1.

3. Per i camini: E715/1/2/3/4, E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9, E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni con una frequenza mensile; gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.

4. Il procedimento di cui alla prescrizione UA11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, per l'adeguamento ai valori limite normativi (Tab. 3, All. V alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006) previsti per le emissioni di sostanze pericolose agli scarichi degli impianti produttivi e ai valori limite previsti
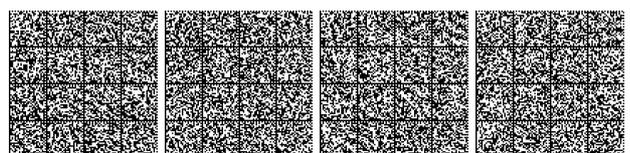
dalle BAT Conclusions di settore prima della loro immissione nella rete fognaria, è concluso con la prescrizione del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi idrici parziali agli impianti produttivi riportati nell'Allegato II e con la prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione riportati nell'Allegato I.

5. Il procedimento di cui alla prescrizione UA13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 inerente le misure per la riduzione dei consumi energetici è concluso con l'approvazione del «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

6. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 5.

Art. 7.

Conclusione procedimenti AIA ID 333/1030 e ID 53/1034 - Relazioni di riferimento

1. I procedimenti sulle Relazioni di riferimento ex DM 272/2014 per lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ID 333/1030) e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l. (ID 53/1034), sono da ritenersi conclusi con la presentazione della Relazione di riferimento riportata nell'Allegato 7 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

2. Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29-*sexies*, comma 9-*septies* del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Gestore in conformità alla normativa vigente può eseguire ulteriori studi e caratterizzazioni al fine di aggiornare la Relazione di riferimento presentata, rivedendo eventualmente gli importi della garanzia finanziaria.

4. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie finanziarie, l'Autorità competente si avvale della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007. Tali determinazioni verranno notificate al Gestore e alla Provincia di Taranto.

Art. 8.

Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017.

2. L'adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformità all'art. 21, comma 3, della direttiva 2010/75/UE, così come recepita dall'art. 29-*octies* del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame complessivo per i reparti di laminazione presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle «Best Available Techniques Conclusions for Ferrous Metals Processing».

Art. 9.

Piano rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, il Gestore deve concludere gli interventi previsti nelle prescrizioni del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 20/2015. I relativi cronoprogrammi sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi fissato al 31 dicembre 2018.

2. Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM InvestCo Italy S.r.l., il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2020, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

3. La Provincia di Taranto al fine di rendere certe e velocizzare le tempistiche per la realizzazione degli interventi UP2 e UP3 per quanto attiene al Piano di campionamento ed analisi terrà conto delle procedure operative definite da ISPRA, di cui all'art. 4, comma 1.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, da parte della Provincia di Taranto, al trasporto transfrontaliero per l'attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3, il rispetto delle tempistiche fissate nel presente decreto prevale sul principio di vicinanza ai sensi del regolamento CE 1013/2006, art. 11, comma 1, lettera *a)*.

5. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie prestate, l'Autorità competente si avvale della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007.
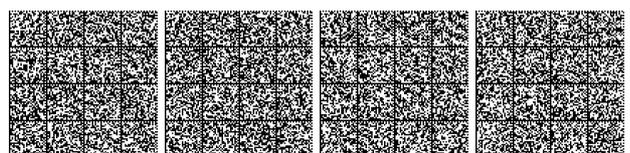
Art. 10.

Modalità di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto ILVA di Taranto

1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove più favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art. 4, comma 2-*ter* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute è accertata da ISPRA esclusivamente con le modalità ivi indicate.

2. A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'art. 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel termine di dodici mesi dell'avvenuto completo recupero delle scorie in forza del suddetto art. 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 1/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 20/2015 e successive modifiche, avverrà per tramite di monitoraggio annuale delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero successivamente alla data di entrata in vigore della predetta norma speciale ex art. 4, comma 2-*ter*, decreto-legge n. 1/2015.

3. Saranno oggetto di monitoraggio i parametri relativi alla classificazione REACH, Regolamento (CE) n. 1907/2006 delle scorie e le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di fondo delle acque di falda del sito misurati mediante un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attività di recupero. Nel caso in cui l'eventuale contributo della lisciviazione delle scorie alle acque di falda sia significativo, con superamento della CSC Tabella 2 Allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o più parametri al netto dei valori di fondo, l'eventuale rischio di contaminazione per la falda e la salute sarà valutato ai sensi delle vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del decreto-legge n. 152/2006.

4. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti di registrazione dei materiali ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Gestore potrà trasmettere all'autorità di controllo, con frequenza biennale, idonea documentazione di conformità merceologica delle scorie come oggetto di registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Art. 11.

Ristoro degli oneri di pulizia stradale al Comune di Statte

Relativamente alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 22, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 ottobre 2012 DVA-DEC-2012-000547, il ristoro degli oneri a favore del Comune di Statte derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e posti carico del Gestore sono determinati nell'importo complessivo annuo di Euro 200.000,00.

Art. 12.

Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria

1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., che permangono di interesse nazionale e che resteranno nella titolarità di ILVA S.p.A. in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell'installazione AIA, saranno eseguiti dai Commissari Straordinari secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-*bis* e seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.

2. I commissari straordinari nell'ambito della propria programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attivando le necessarie procedure ai sensi della normativa vigente relativa al sito di interesse nazionale di Taranto.

3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, alla inclusione delle stesse nel perimetro del SIN di Taranto, mediante apposito decreto di modifica del perimetro già stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000.

4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4 – UP7, porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.
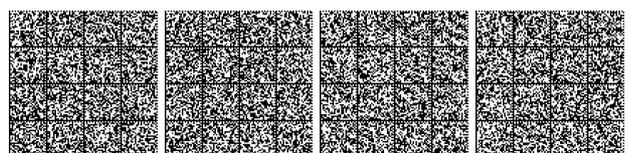
Art. 13.

Amianto

1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà a tutti gli impegni, piani e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di rimozione dell'amianto.

2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto, si prescrive ad AM InvestCo Italy S.r.l. di presentare all'ISPRA, entro sei mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, comunicata con nota del 21 dicembre 2016, nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023.

Art. 14.

Chiusura diffide

1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152/06 antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto.

2. Per le diffida successive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, l'Autorità competente predisporrà una verifica avvalendosi di ISPRA e della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007, al fine di aggiornare le stesse alla luce del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore e norme finali

1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel presente decreto, per lo stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l., si devono intendere confermate tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di emissione e il limite alla produzione, previste nei seguenti provvedimenti: decreto ministeriale n. 72 del 29 marzo 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2010), decreto ministeriale n. 450 del 4 agosto 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2011), decreto ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012), decreto ministeriale n. 53 del 3 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2014), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014); decreto ministeriale n. 31 del 24 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2015); decreto ministeriale n. 169 del 6 agosto 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2015); decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2016); decreto ministeriale n. 155 del 1° giugno 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2016) decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016).

2. I commissari straordinari rimangono a tutti gli effetti i Gestori dello stabilimento ILVA S.p.A. fino all'effettivo subentro di AM InvestCo Italy S.r.l., anche come affittuario.

3. La voltura in capo ad AM InvestCo Italy S.r.l. delle autorizzazioni di ILVA S.p.A. in A.S. e di Taranto Energia S.r.l. in A.S., di cui al comma 1, come modificate dal presente decreto, diverrà efficace a seguito dell'effettivo subentro, anche come affittuario.

4. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.

5. AM InvestCo Italy S.r.l. resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

6. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al giudice amministrativo entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GALLETTI

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2005

ALLEGATO *I*

PARCHI

Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014

<u>Parco Minerale e Parco Fossile</u>

1. E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015). Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 36 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

2. Le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018.

3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi, la giacenza media annua dei parchi primari, fossili e minerali, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno (- *17% rispetto AIA 2012*).

4. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "*pump&treat*", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.

5. Come previsto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. 194 del 13 luglio 2016, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento di cui al comma 4, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.

Prescrizione n. 4 - UA7 del DPCM 14/03/2014

<u>Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco loppa</u>

1. Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

2. Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui al comma 1, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando la copertura.

3. Qualora il Gestore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, per il tramite dei Commissari straordinari, chiede la convocazione della Conferenza di servizi prevista all'art. 1, comma 9, del decreto legge 61/2013.

4. Le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018, fatto salvo diversa disposizione della Conferenza di servizi di cui al comma 2.

5. Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.
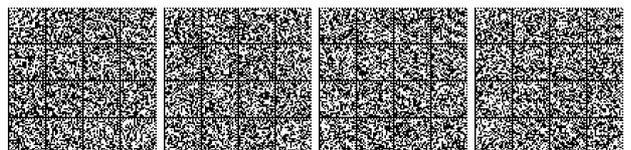
6. Entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento per il Parco Loppa, il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.

Prescrizione n.6 del DPCM del 14/03/2014

Nastri trasportatori

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, secondo le tipologie progettuali riportate nell'Allegato 17 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 maggio 2020.

2. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.

3. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura, come riportato nell'Allegato 17.

Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014

Edifici gestione materiali polverulenti

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 24 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.

2. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura degli edifici non utilizzati. Un loro eventuale riutilizzo dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.

3. Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente né da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.

4. Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente né da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.

COKERIE

1. Per tutte le batterie di cokefazione, il Gestore dovrà realizzare gli interventi secondo il programma organico riportato nell'Allegato 10 alla domanda di AIA, contenente le varie fasi di realizzazione degli interventi medesimi. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, come di seguito specificato.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di seguito riportati, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.

3. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 3 alla domanda di AIA, finalizzato alla installazione, presso tutte le batterie di cokefazione, del sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO.

4. Con riferimento alla prescrizione n. 37 del DPCM del 14 marzo 2014, il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA, finalizzato al miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato nel medesimo Allegato 4 e riportato anche nell'Allegato 10.

Prescrizioni n. 16.e)-42-49 del DPCM 14/03/2014

Batterie n. 3-4, 5-6

1. Il Gestore dovrà dismettere, come riportato nell'Allegato 9 alla domanda di AIA, le Batterie n. 3-4 oppure 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., entro 12 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.

2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

3. Il riavvio delle Batterie n. 3-4 o 5-6, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:

- rifacimento completo dei refrattari;
- costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm^3 al camino;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

Prescrizioni n. 16.f)-42-49 del DPCM 14/03/2014

Batterie n. 9-10 e della doccia n. 5

1. Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:

- Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;
- Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo dei refrattari;
- costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm^3 al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
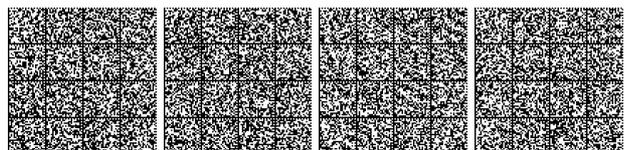
- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

Prescrizioni n. 16.l)-42-49 del DPCM 14/03/2014
Batteria n. 11 e la doccia n. 6
1. Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l'arresto entro il 31 marzo 2020.
2. Il riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:
- rifacimento completo dei refrattari;
- costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm^3 al camino E425;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014
Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis
1. Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:
- costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm^3 al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2020.

Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014
Batteria n. 12 e nuova doccia 6
1. Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:
- costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm^3 al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2021.

AGGLOMERATO
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014
Impianto di sinterizzazione
1. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di
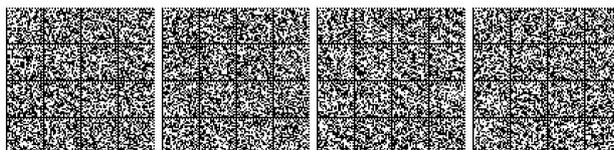
sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2021.
2. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità competente, entro il 31 dicembre 2020, se intende procedere o meno alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione; nel caso intenda procedere alla fermata, questa dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
3. Qualora il Gestore non intenda procedere alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione, dovrà dare avvio alle attività di cantiere per l'installazione dei filtri a maniche anche sulla seconda linea entro il 30 giugno 2021, in coerenza con i cronoprogrammi di cui al DM n. 53 del 3 febbraio 2014.

ALTOFORNI
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014
Altoforno 5
1. Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi, riportati al comma 2, comprensivo degli elaborati progettuali, 6 mesi prima dell'avvio delle attività di cantiere.
2. Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:
- l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;
- l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata;
- gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5;
- la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5;
- interventi per l'efficientamento energetico;
- interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI e riportati nell'Allegato II.

Prescrizione n. 18 dell'AIA 2012
Altoforno 3
1. AM InvestCo Italy S.r.l., entro 12 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.
2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

ACCIAIERIE
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014
1. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato:

- entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere garantita la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA;
- dal 1 gennaio 2019 sono autorizzate le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili;
- l'utilizzo dell'area lato AFO per le operazioni di svuotamento delle paiole è vietato fino all'entrata in esercizio delle cappe mobili;
- AM InvestCo Italy S.r.l. è autorizzata alla realizzazione dell'intervento per l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 48 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario;
- le attività di cantiere per l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati dovranno comunque essere avviate entro il 31 marzo 2019.

2. Entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento in area GRF, il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.

Prescrizione n. 70.a del DPCM 14/03/2014

Acciaieria 1

1. AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che il sistema di aspirazione desolforazione ghisa in siviera (BAT 78), nella postazione denominata DES/SUD è già stato realizzato ed è in marcia. Per quanto concerne la postazione DES/NORD dichiara che non è attualmente in esercizio. Tale impianto potrà essere riavviato solo a seguito del completamento dell'intervento previsto.

Acciaieria 2:

2. AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che il sistema di aspirazione desolforazione ghisa in siviera (BAT 78), nella postazione denominata DES/SUD è già stato realizzato ed è in marcia. Per quanto concerne la postazione DES/NORD dichiara che non è attualmente in esercizio. Tale impianto potrà essere riavviato solo a seguito del completamento dell'intervento previsto.

GESTIONE DELLE ACQUE

Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti

Dragaggi canali di scarico

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.

Prescrizione UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014

Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze

1. Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., ossia al 23 agosto 2023.
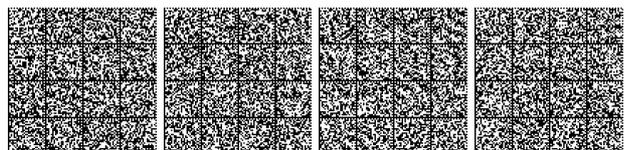
Prescrizione UA9 del DPCM 14/03/2014

Gestione acque meteoriche aree a caldo

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree:

- AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;
- AM6: ACC1 e Zone Limitrofe;
- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;
- AM9: AFO1/2 e ZL;
- AM10: AFO4/5 e ZL;
- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe

La progettazione per l'intervento AM10 (AFO4/5 e ZL) deve seguire gli stessi criteri tecnici che hanno caratterizzato quella presentata per le altre aree.

2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro 6 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti". Il cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., ossia al 23 agosto 2023.

3. Il Gestore dovrà prendere in considerazione sia la chiusura di tutte le caditoie esistenti anche nei progetti in cui non è stato esplicitamente indicata, sia il convogliamento e il trattamento delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, tenendo conto delle diverse esigenze tecniche che potranno emergere in fase di progettazione esecutiva.

4. Come previsto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. 194 del 13 luglio 2016, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione degli impianti di trattamento delle varie aree, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conducibilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.

5. Il Gestore entro 3 mesi dalla realizzazione degli interventi sulle varie aree dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.

Prescrizione UA10 del DPCM 14/03/2014

Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).

2. AM InvestCo Italy S.r.l. entro 3 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2021.

3. Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.
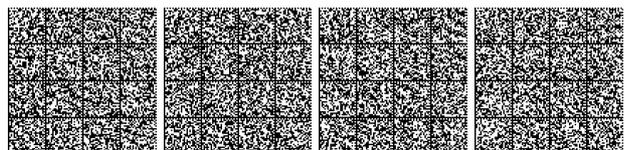
Prescrizione UA11 del DPCM 14/03/2014

Scarichi parziali industriali

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a traguardare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al presente decreto. Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo. Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.

2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro 3 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti. Il cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2020.

3. Il Gestore entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al presente decreto.

4. Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione a partire dal 1 luglio 2021.

5. Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare, entro il 30 giugno 2019, all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.

6. Il Gestore deve migliorare le proprie procedure operative volte alla verifica periodica della funzionalità dei processi e ad ottimizzare il dosaggio dei reattivi, con l'obiettivo di evitare livelli di emissione anomali, e a implementare, per ognuno degli impianti di trattamento operanti sugli scarichi parziali industriali, un piano di verifiche periodiche di funzionalità, finalizzato al conseguimento della migliore efficienza tecnico energetica degli impianti stessi, nonché al controllo del rispetto continuativo dei valori limite.

ALLEGATO *II*
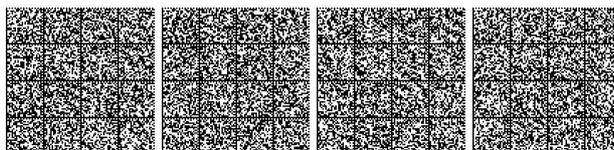
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUA IN ATTUAZIONE DELLA PRESCRIZIONE N. UA11 (SCARICHI PARZIALI INDUSTRIALI)

1.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI FINALI

L'intero complesso dell'ILVA di Taranto ha in totale sei scarichi finali, indicati nella tabella seguente.

n° scarico finale	Nome scarico	Coordinate geografiche		Recettore	Portata annua (2015) m^3/anno
		Nord	Est		
SF 1	Primo canale di scarico	4484686,305	2704247,771	Mar Ionio	405.736.300
SF 2	Secondo canale di scarico	4488980,114	2703514,106	Mar Ionio	493.209.800
SF 3	Secondo sporgente	4483244,507	2707752,246	Mar Ionio	3.300
SF 4	Terzo sporgente	4483310,194	2707123,351	Mar Ionio	6.600
SF 5	Quarto sporgente	4483129,193	2706791,200	Mar Ionio	3.300
SF 6	Molo ovest	4485493,486	2703039,746	Mar Ionio	7.500

Di questi, i primi due sono di natura industriale, gli altri quattro (gli scarichi dei moli) sono di natura civile.

1. Si prescrive che in corrispondenza dei punti di scarico **SF1** e **SF2** siano rispettati i valori limite indicati nella Tabella 3 dell'Allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali.

2. Si prescrive che in corrispondenza dei punti di scarico **SF3**, **SF4**, **SF5** e **SF6** siano rispettati i valori limite indicati nella Tabella 1 dell'Allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali.
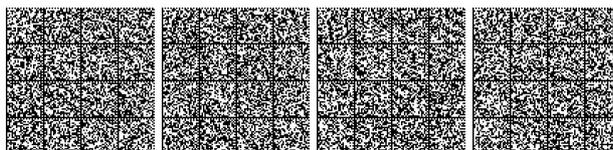
1.2 IDENTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI PARZIALI

1.2.1 Cokeria

L’area cokeria ha un unico scarico parziale di processo:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m^3/a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
1 AI	Fase 2.4: trattamento gas coke	609.541	continuo	Imp. biologico	SF1	31 °C / 9,3

3. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella I per lo scarico parziale **1AI** dell’impianto di trattamento dei reflui di cokeria:
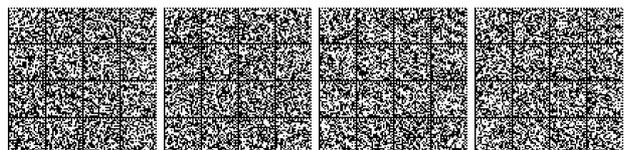
Tabella I - Cokeria - Scarico impianto di trattamento biologico cokeria

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limiti AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006	BAT conclusion 2012	VLE (media giornaliera)	In vigore dal
1 AI	COD	mg/l	Rimozione ≥ 90%	160	< 220	**Rimozione ≥ 90%**	**1 luglio 2020**
						160	
	BOD_5	mg/l	---	40	< 20	**20**	**1 luglio 2020**
	Solfuri	mg/l	≤ 0,1	1	< 0,1 (solfuri liberi)	**0,1**	1 aprile 2018
	Tiocianato (SCN^-)	mg/l	---	---	< 4	**4**	**1 luglio 2020**
	Cianuri	mg/l	≤ 0,1	0,5	< 0,1 (cianuri liberi)	**0,1**	1 aprile 2018
	IPA (6 Bornef)	mg/l	≤ 0,05	---	< 0,05	**0,05**	1 aprile 2018
	Fenoli	mg/l	≤ 0,5	≤ 0,5	< 0,5	**0,5**	1 aprile 2018
	Azoto ammoniacale	mg/l	Somma di NH_4^+, NO_3^-, NO_2^-: < 30	15	Somma di NH_4^+, NO_3^-, NO_2^-: < 15 - 50	**20**	**1 luglio 2020**
	Azoto Nitroso	mg/l		0,6			
	Azoto Nitrico	mg/l		20			
	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 40	80	---	**30**	**1 luglio 2020**
	Arsenico	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**	1 aprile 2018
	Cadmio	mg/l	---	< 0,02	---	**0,02**	1 aprile 2018
	Cromo totale	mg/l	---	≤ 2	---	**2**	1 aprile 2018
	Cromo esavalente	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**	1 aprile 2018
	Mercurio	mg/l	---	≤ 0,005	---	**0,005**	1 aprile 2018
	Nichel	mg/l	---	≤ 2	---	**2**	1 aprile 2018
	Piombo	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**	1 aprile 2018
	Rame	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**	1 aprile 2018
	Selenio	mg/l	---	≤ 0,03	---	**0,03**	**1 luglio 2021**
	Zinco	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**	1 aprile 2018
	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	---	**5**	1 aprile 2018
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**	1 aprile 2018
	Solventi organici azotati	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**	1 aprile 2018
	Bis (2-etilesil) ftalato	µg/l	---		---	**(*)**	1 aprile 2018

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

1.2.2 Impianto di agglomerazione

Con riferimento all'impianto di agglomerazione il gestore non ha individuato punti di scarico di acque industriali.

1.2.3 Altoforno

Con riferimento al ciclo di produzione della ghisa il Gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m^3/a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura/ pH
6 AI	Fase 1.5: trattamento gas AFO (AFO1/AFO2)	495.831	discontinuo (spurgo)	Impianto chiariflocculazione	SF1	45 °C / 7,7
8 AI	Fase 1.5: trattamento gas AFO (AFO4)	557.103	discontinuo (spurgo)	Impianto chiariflocculazione	SF1	44 °C / 8,1
9 AI	Fase 1.5: trattamento gas AFO (AFO5)	123.053	discontinuo (spurgo)	Impianto chiariflocculazione	SF1	51 °C / 7,9
10 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO1)	1.530.527 1.729.433	discontinuo	Vasca loppa	SF1	8,0
11 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO2)	3.973.164 3.386.214	discontinuo	Vasca loppa	SF1	57 °C / 8,4
12 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO4)	5.030.137 4.249.417	discontinuo	Vasca loppa	SF1	55 °C / 8,1
13 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO5)	0 0	emergenza	Impianto INBA	SF1	62 °C / 8,5

4. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella II:

Tabella II

Altoforno – Scarichi impianti di chiariflocculazione AFO 1, AFO 2, AFO 4 e AFO 5

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limiti AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi	Prestazioni BAT conclusion 2012	VLE (media giornaliera)	Tempi di adeguamento
6 AI **8 AI** **9 AI**	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 50 (media giornaliera) ≤ 20 (media annuale)	80	< 30	**30 (media giornaliera)** **20 (media annuale)**	1 aprile 2018
	Ferro	mg/l	-	2	< 5	**2**	**1 luglio 2020**
	Piombo	mg/l	-	0,2	< 0,5	**0,2**	**1 luglio 2020**
	Zinco	mg/l	-	0,5	< 2	**0,5**	**1 luglio 2020**
	Cianuri liberi	mg/l	-	0,5	< 0,4	**0,4**	**1 luglio 2020**
	Arsenico	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**	1 aprile 2018
	Cadmio	mg/l	---	< 0,02	---	**0,02**	1 aprile 2018
	Cromo totale	mg/l	---	≤2	---	**2**	1 aprile 2018
	Cromo esavalente	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**	1 aprile 2018
	Mercurio	mg/l	---	≤ 0,005	---	**0,005**	1 aprile 2018
	Nichel	mg/l	---	≤2	---	**2**	1 aprile 2018
	Rame	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**	1 aprile 2018
	Selenio	mg/l		≤ 0,03	---	**0,03**	1 aprile 2018
	Fenoli	mg/l		≤ 0,5	---	**0,5**	1 aprile 2018
	Idrocarburi totali	mg/l		≤ 5	---	**5**	1 aprile 2018
	Solventi organici aromatici	mg/l		≤ 0,2	---	**0,2**	1 aprile 2018
	Solventi organici azotati	mg/l		≤ 0,1	---	**0,1**	1 aprile 2018
	bis (2-etilesil)ftalato	µg/l			---	**(*)**	1 aprile 2018

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

5. Per gli altri scarichi parziali di natura industriale dell'altoforno (10AI, 11AI, 12AI) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta prestazioni specifiche. I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali **10AI, 11AI e 12AI** della vasca loppa, dovranno rispettare i valori limite indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali, ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.

6. Lo scarico 13 AI (impianto IMBA) Considerato che tali scarichi hanno carattere discontinuo (spurgo) provenienti da impianti a ciclo chiuso non recapitanti in fognatura, per gli stessi il Gestore è tenuto a condurre un monitoraggio con le modalità riportate nel PMC.

1.2.4 Acciaieria

Con riferimento all'impianto di produzione dell'acciaio il Gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m^3/a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura/ pH
16 AI	Fase 1.13: trattamento gas di acciaieria (ACC1)	252.127	discontinuo (spurgo)	Impianto chiarificazione	SF1	40°C; 10,6
17 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO1)	103.040	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF1	23°C; 8,0
18 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO5)	82.842	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF1	41°C; 8,6
19 AI	Fase 1.14: trattamento metallurgico secondario acciaio (RH/OB 1)	0	discontinuo ad altro impianto	Impianto filtr. e raffredd.	SF1	15°C; 8,5
40 AI	Fase 1.13: trattamento gas di acciaieria (ACC2)	379.289	discontinuo (spurgo)	Imp. chiarificazione	SF2	42°C; 9,5
41 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO2)	91.437	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF2	20°C; 8,0
42 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO3)	91.437	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF2	26°C; 7,9
43 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO4)	91.437	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF2	20°C; 7,9
44 AI	Fase 1.14: trattamento metallurgico secondario acciaio (RH/OB 2)	0	discontinuo ad altro impianto	Imp. filtr. e raffredd	SF2	17°C; 8,2

7. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella III

Tabella III

Acciaieria – Scarichi impianti di chiarificazione ACC 1 e ACC 2

Punto di emissione	**Parametro**	**U.M.**	**Limiti AIA 2011**	**Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi**	**Prestazioni BAT n. 80 e 81**	**VLE (media giornaliera) dal 01/04/2018**
16 AI **40 AI**	Solidi sospesi totali	mg/l	20	≤ 80	<20	**20**
	Ferro	mg/l	---	≤ 2	< 5	**2**
	Zinco	mg/l	---	≤ 0,5	< 2	**0,5**
	Nichel	mg/l	---	≤ 2	< 0,5	**0,5**
	Cromo totale	mg/l	---	≤ 2	< 0,5	**0,5**
	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	< 5	**5**
	Arsenico	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**
	Cadmio	mg/l	---	≤ 0,02	---	**0,02**
	Cromo esavalente	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Mercurio	mg/l	---	≤ 0,005	---	**0,005**
	Piombo	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Rame	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	Selenio	mg/l	---	≤ 0,03	---	**0,03**
	Fenoli	mg/l	---	≤ 0,5		**0,5**
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Solventi organici azotati	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	bis (2-etilesil)ftalato	µg/l	---		---	**(*)**

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

8. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella IV

Tabella IV

Acciaieria – Scarichi impianti circ. spruzzi CCO

Punto di emissione	**Parametro**	**U.M.**	**Limiti AIA 2011**	**Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi**	**Prestazioni BAT n. 80 e 81**	**VLE (media giornaliera) dal 01/04/2018**
17 AI **18 AI** **41 AI** **42 AI** **43 AI**	Solidi sospesi totali	mg/l	---	≤ 80	< 20	**20**
	Ferro	mg/l	---	≤ 2	< 5	**2**
	Zinco	mg/l	---	≤ 0,5	< 2	**0,5**
	Nichel	mg/l	---	≤ 2	< 0,5	**0,5**
	Cromo totale	mg/l	---	≤ 2	< 0,5	**0,5**
	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	< 5	**5**
	Arsenico	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**
	Cadmio	mg/l	---	≤ 0,02	---	**0,02**
	Cromo esavalente	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Mercurio	mg/l	---	≤ 0,005	---	**0,005**
	Piombo	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Rame	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	Selenio	mg/l	---	≤ 0,03	---	**0,03**
	Fenoli	mg/l	---	≤ 0,5		**0,5**
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Solventi organici azotati	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	bis (2-etilesil)ftalato	µg/l	---		---	**(*)**

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

9. Per gli altri scarichi parziali di natura industriale dell'acciaieria (**19AI e 44AI**) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. Considerato che tali scarichi hanno carattere discontinuo (spurgo) provenienti da impianti a ciclo chiuso non recapitanti in fognatura, per gli stessi il Gestore è tenuto a condurre un monitoraggio con le modalità riportate nel PMC.

1.2.5 Laminazione a caldo

Con riferimento all'impianto di laminazione a caldo il Gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	**Fase di provenienza**	**Portata (2015) [m^3/a]**	**Modalità di scarico**	**Impianto di trattamento**	**Scarico finale**	**Temperatura pH**
47 AI	Fase 4.3: laminazione a caldo treni nastri (TNA1)	384.837	discontinuo (spurgo)	Impianto tratt. TNA 1	SF2	12,7 °C / 8,1
24 AI	Fase 4.3: laminazione a caldo treni nastri (TNA2)	181.865	discontinuo	Impianto tratt. TNA 2	SF1	8,3
48 AI	Fase 4.5: laminazione a caldo treno lamiere (TLA 2)	658.140	discontinuo (spurgo)	Imp. tratt. TLA 2	SF2	15 °C / 8,1

10. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella V

Tabella V

Laminazione a caldo – Scarichi impianti di trattamento acque TNA 1, TNA 2 e TLA 2

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi	Prestazioni MTD	VLE (media giornaliera) dal 1/04/2018
24 AI 47 AI 48 AI	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 20	≤ 80	-	**20**
	Cromo totale	mg/l	≤ 0,2	≤ 2	-	**0,2**
	Ferro	mg/l	≤ 10	≤ 2	-	**2**
	Nichel	mg/l	≤ 0,2	≤ 2	-	**0,2**
	Zinco	mg/l	≤ 2	≤ 0,5	-	**0,5**
	Idrocarburi totali	mg/l	< 5	≤ 5	-	**5**
	Arsenico	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**
	Cadmio	mg/l	---	< 0,02	---	**0,02**
	Cromo esavalente	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Mercurio	mg/l	---	≤ 0,005	---	**0,005**
	Piombo	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Rame	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	Selenio	mg/l	---	≤ 0,03	---	**0,03**
	Fenoli	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Solventi organici azotati	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	bis (2-etilesil)ftalato	µg/l	---		---	**(*)**

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

1.2.6 Finitura nastri

Con riferimento all'impianto di finitura nastri il gestore non ha individuato punti di scarico delle acque.

1.2.7 Zincatura a caldo ed elettrozincatura

Con riferimento agli impianti zincatura a caldo ed elettrozincatura il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	**Fase di provenienza**	**Portata (2015) [m³/a]**	**Modalità di scarico**	**Impianto di trattamento**	**Scarico finale**	**Temperatura pH**
27 AI	Fase 5.1: zincatura a caldo Fase 11: elettrozincatura Fase 10.3: laminazione a freddo (LAF)	429.727	discontinuo	Impianto chimico fisico	SF1	14°C; 8,0

11. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella VI

Tabella VI - Zincatura a caldo e elettrozincatura

Punto di emissione	**Parametro**	**U.M.**	**Limiti AIA 2011**	**Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi**	**Prestazioni BAT**	**VLE (media giornaliera) dal 1/04/2018**
27 AI	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 20	≤ 80	---	**20**
	Cromo totale	mg/l	≤ 0,2	≤ 2	---	**0,2**
	Ferro	mg/l	≤ 10	≤ 2	---	**2**
	Nichel	mg/l	≤ 0,2	≤ 2	---	**0,2**
	Zinco	mg/l	≤ 2	≤ 0,5	---	**(*)**
	Piombo	mg/l	≤ 0,5	≤ 0,2	---	**0,2**
	Stagno	mg/l	≤ 2	≤ 10	---	**2**
	Arsenico	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**
	Cadmio	mg/l	---	< 0,02	---	**0,02**
	Cromo esavalente	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Mercurio	mg/l	---	≤ 0,005	---	**0,005**
	Rame	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	Selenio	mg/l	---	≤ 0,03	---	**0,03**
	Fenoli	mg/l	---	≤ 0,5	---	**0,5**

	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	---	**5**
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	≤ 0,2	---	**0,2**
	Solventi organici azotati	mg/l	---	≤ 0,1	---	**0,1**
	bis (2-etilesil)ftalato	µg/l	---	---	---	**(**)**

(*) Il Gestore dovrà presentare, entro il 30 giugno 2019, all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato I, prescrizione UA11, al fine di traguardare il VLE di 0,5 mg/l.
(**) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

Con riferimento all'impianto di laminazione a freddo il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	**Fase di provenienza**	**Portata (2015) [m^3/a]**	**Modalità di scarico**	**Impianto di trattamento**	**Scarico finale**	**Temperatura pH**
29 AI	Fase 10.3: laminazione a freddo (LAF)	8.396	discontinuo	Impianto ultrafiltrazione	SF1	44°C; 5,7

12. Per lo scarico parziale di natura industriale dell'attività in oggetto (29AI) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 presenti nello scarico parziale **29AI** dovranno rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.
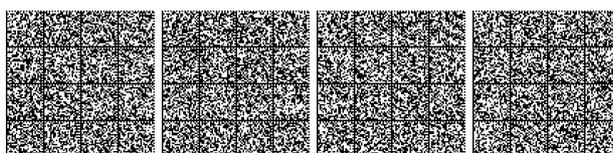
1.2.8 Produzione tubi

Con riferimento all'impianto di produzione tubi il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m³/a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
32 AI	Fasi 13.1÷13.6: (TUL 1)	62.119	discontinuo (spurgo)	Imp. tratt. TUL 1	SF1	8,4
51 AI	Fasi 13.1÷13.6: (TUL 2)	26.506	discontinuo (spurgo)	Imp. tratt. TUL 2	SF2	7,2

13. Per gli scarichi parziali di natura industriale dell'attività di produzione tubi (32AI e 51AI) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 inquinanti presenti negli scarichi parziali **32AI e 51AI** dovranno rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.

1.2.9 Rivestimento tubi e lamiere

Con riferimento all'impianto di rivestimento tubi e lamiere il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m^3/a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
33 AI	Fasi 8.6÷8.10: preriscaldo, applicazione primer liquido, riscaldo, rivestimento esterno, raffreddamento (RIV1)	0	emergenza	Impianto filtrazione raffreddamento	SF1	8,2
34 AI	Fasi 8.6÷8.10: preriscaldo, applicazione primer liquido, riscaldo, rivestimento esterno, raffreddamento (RIV3-4)	0	emergenza	Impianto filtrazione raffreddamento	SF1	8,2
52 AI	Fasi 8.6÷8.10: preriscaldo, applicazione primer liquido, riscaldo, rivestimento esterno, raffreddamento (RIV2-5-6)	0	emergenza	Impianto filtrazione raffreddamento	SF2	8,2

14. Per gli scarichi parziali di natura industriale dell'attività di rivestimento tubi e lamiere (33, 34 e 52) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. Considerato che tali scarichi hanno carattere discontinuo (spurgo) provenienti da impianti a ciclo chiuso non recapitanti in fognatura, per gli stessi il Gestore è tenuto a condurre un monitoraggio con le modalità riportate nel PMC.
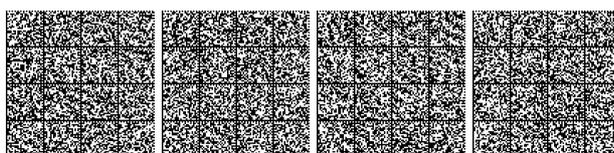
1.2.10 Impianto di trattamento percolato (VR.7):

Con riferimento alle attività associate alle principali il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Codice impianto	Fase di provenienza	Portata (2015) [m^3/a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
58 AI	**A8**	Fase 7.1: esercizio discariche	31.935	discontinuo	Impianto percolato (**VR.7**)	SF1	16C; 76

15. I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 inquinanti presenti nello scarico parziale **58AI** dovrà rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.

1.2.11 Attività associate alle principali

Produzione calce

Con riferimento all'impianto di produzione calce il gestore non ha individuato punti di scarico delle acque.

Produzione calcare

Con riferimento all'impianto di produzione calcare il gestore non ha individuato punti di scarico delle acque.

AVVERTENZA:

La domanda di AIA del 5 luglio 2017, successivamente integrata il 31 luglio 2017, costituente parte integrante del presente decreto, non viene riprodotta in quanto consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://aia.minambiente.it

17A06690
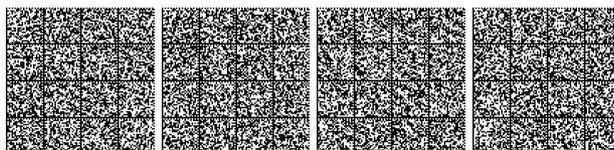
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2017.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013, 29 settembre 2014, 23 settembre 2015 e 26 settembre 2016 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'articolo 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il dirigente generale: MARESCA

17A06606

DECRETO 25 settembre 2017.

Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2017. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. (Legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visti i propri decreti del 26 settembre 2016 e 25 settembre 2017, recanti la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 27 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2017-30 giugno 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2017-30 giugno 2017 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del de-

creto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
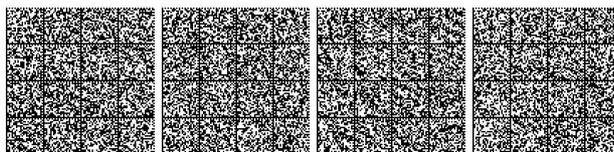
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2017-30 giugno 2017, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ° ottobre 2017.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2017-30 settembre 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il dirigente generale: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2017

APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2017

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,09	17,8625
	oltre 5.000	8,92	15,1500
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,07	24,0700
	oltre 1.500	14,76	22,4500
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE	fino a 50.000	7,43	13,2875
	da 50.000 a 200.000	5,33	10,6625
	oltre 200.000	3,40	8,2500
FACTORING	fino a 50.000	5,06	10,3250
	oltre 50.000	2,81	7,5125
CREDITI PERSONALI		10,23	16,7875
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,55	17,1875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 15.000	11,81	18,7625
E DELLA PENSIONE	oltre 15.000	9,04	15,3000
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	6,89	12,6125
	oltre 25.000	6,48	12,1000
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		3,98	8,9750
- A TASSO VARIABILE		3,22	8,0250
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,94	13,9250
	oltre 25.000	4,23	9,2875
CREDITO FINALIZZATO		9,64	16,0500
CREDITO REVOLVING		16,15	24,1500
FINANZIAMENTI RATEALI CON CARTE DI CREDITO		12,36	19,4500
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,91	7,6375
- A TASSO VARIABILE		2,45	7,0625

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2016 e 25 settembre 2017 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
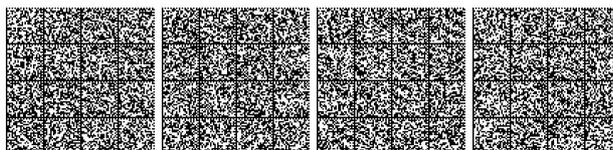
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring», i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentita la Banca d'Italia — è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1).

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora.

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

17A06607

---

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 2016, n. 185, e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).
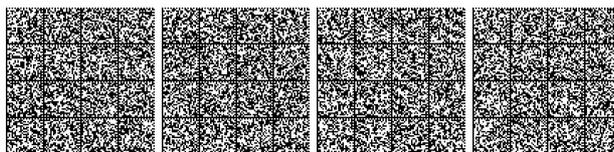
DECRETO 27 settembre 2017.

Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5, commemorativa del «60° Anniversario della nascita della Fiat 500», versione *fior di conio*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della commissione tecnico-artistica del 27 luglio 2017 in cui è stata approvata l'emissione, nel corso dell'anno 2017, della moneta da 5 euro d'argento, dedicata al «60° anniversario della nascita della Fiat 500»;

Vista la nota n. 55373 del 13 settembre 2017 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.a. ha proposto un contingente di 4.000 esemplari della suddetta moneta, confezionati in blister con astuccio in cartoncino, e la data del 26 ottobre 2017 per il corso legale e ha comunicato, relativamente al compenso da riconoscere all'Istituto stesso, di commisurarlo a quello già stabilito per una moneta avente le stesse caratteristiche e valore facciale nella seduta della Commissione prezzi del 28 febbraio 2017;

Visto il verbale relativo alla riunione della commissione tecnico-artistica del 21 settembre 2017 con cui è stato approvato il bozzetto della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «60° anniversario della nascita della Fiat 500», in versione *fior di conio*, millesimo 2017, confezionata in blister con astuccio in cartoncino, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione, di profilo, del primo modello Fiat 500, nato nel 1957, e la versione riproposta nel 2007, con soluzioni stilistiche simili all'omonimo antenato; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: è raffigurata, di profilo, una vettura Fiat 500; nel campo di sinistra, le date «1957» e «2017», rispettivamente anno di produzione del primo modello Fiat 500 e anno di emissione della moneta e, a seguire, il valore «5 EURO»; nel campo di destra, un particolare del cruscotto interno della vettura e «R», identificativo della Zecca di Roma; nella parte inferiore, a sinistra, il nome dell'autore «MOMONI» e, al centro, il marchio Fiat 500.

Sul bordo: godronatura spessa continua.
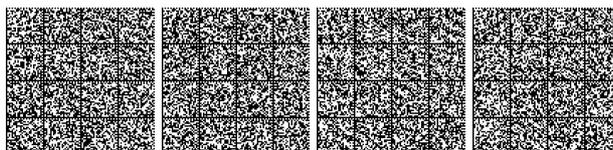
Art. 4.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

DRITTO *ROVESCIO*

Art. 5.

La moneta d'argento da euro 5, commemorativa del «60° anniversario della nascita della Fiat 500», in versione fior di conio, millesimo 2017, ha corso legale dal 26 ottobre 2017.

Art. 6.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute, nella versione *fior di conio*, è stabilito in € 20.000,00, pari a 4.000 monete.

Art. 7.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 26 aprile 2018, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.a. - via Salaria n. 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità e del 5% per ordini superiori alle 500 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax: 06-85083710;

E-mail: zecca@ipzs.it;

Internet: www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

da 1 a 300 unità euro 40,00;

da 301 a 500 unità euro 39,20;

da 501 unità euro 38,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.
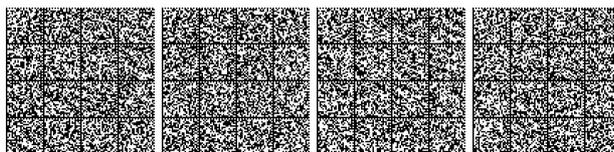
La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 9.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

17A06632

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2017.

Modifica delle autorizzazioni in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2017 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2017 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen disponendo che possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno;

Considerato che è necessario procedere, in applicazione delle disposizioni stabilite dal reg. (UE) n. 359/2017 alla modifica delle modalità d'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati per rispettare le disposizioni del suddetto regolamento;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta di prove di efficacia a supporto delle riduzioni richieste dalle nuove disposizioni, da presentare entro 12 mesi dal presente decreto;

Decreta:

Sono autorizzate le modifiche delle etichette dei prodotti fitosanitari riportate in allegato al presente decreto, in applicazione delle disposizioni specifiche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2017 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen, disponendo che possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno.

La modifica delle autorizzazione dei prodotti riportati in allegato, consiste nella revisione delle modalità d'impiego.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

N. registrazione	Nome prodotto fitosanitario	Impresa	s.a.
011377	OXYFLUOR	Industrias Afrasa S.a	Oxyfluorfen
011654	GRIZZLY EC	Lainco S.a.	Oxyfluorfen
009575	DRIBBLING 240 EC	Sapec Agro Italia Srl	Oxyfluorfen
012319	KRONOS	Sapec Agro Italia Srl	Oxyfluorfen
012961	HEREU	Sapec Agro S.a.	Oxyfluorfen
016033	HEREU SC	Sapec Agro S.a.	Oxyfluorfen

ALLEGATO
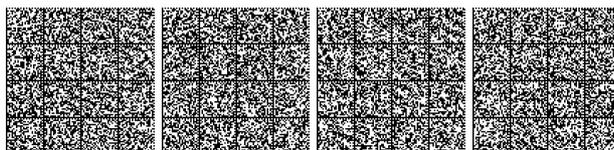
HEREU® SC

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, VITE, NOCCIOLO, MANDORLO, OLIVO, GIRASOLE, CARCIOFO, VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI, INCOLTI E SEDI FERROVIARIE
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Oxyfluorfen codice HRAC: E

HEREU SC
COMPOSIZIONE
Oxifluorfen puro g 42,9 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g100
contiene alcool grasso polietossilato, Policondensato di sodio metilnaftalene e formaldeide

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Tel +39 0284 944669

Registrazione Ministero della Salute n°16033 del 04/06/2014

Stabilimento di produzione: Sapec Agro S.A. – Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)

Distributore: Gowan Italia S.p.A. – Via Morgagni 68 – Faenza (RA);
Sapec Agro Italia SRL – Via Varese 25/D – Saronno (VA)
Taglie: litri 1-5-10-20
Partita n. vedi corpo della confezione
®marchio registrato da una società del gruppo SAPEC

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Il prodotto è nocivo per gli uccelli. Durante la fase di caricamento/miscelazione del prodotto usare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle e visiera.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertemia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE
Erbicida selettivo per applicazioni di pre e post emergenza, attivo per contatto, indicato per il diserbo di Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Vite, Nocciolo, Mandorlo, Olivo, Vivai di forestali ed ornamentali, Girasole, Carciofo, alcune colture trapiantate quali i Cavoli, Incolti e Sedi Ferroviarie.
Il prodotto agisce per contatto su tessuti giovani nei confronti sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia delle plantule che emergono successivamente bucando il film formato dall'erbicida sul terreno.
Principali infestanti sensibili:
Monocotiledoni annuali: Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Orzo (*Hordeum vulgare*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Setaria (*Setaria* spp.), Zizzania (*Lolium temulentum*).
Dicotiledoni annuali: Amaranto (*Amaranthus* spp), Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Papavero (Papaver spp.), Poligoni: (*Polygonum* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*) e Crucifere in genere, Datura (*Datura stramonium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Betonica (*Stachys annua*).
Dicotiledoni perenni (nei trattamenti di post emergenza): Acetosella (*Oxalis* spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.) Ortica (*Urtica dioica*), Romici (*Rumex* spp.), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*). Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione. Nei confronti delle Dicotiledoni perenni HEREU SC è soprattutto utile in miscele con altri erbicidi di contatto o teletossici.

MODALITA D'IMPIEGO
In tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
In pre-emergenza operare preferibilmente su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In post-emergenza, bagnare uniformemente la vegetazione infestante evitando eccessivo sgocciolamento. Utilizzare preferibilmente ugelli a ventaglio, distribuendo 400-1000 l/ha di acqua in pre-emergenza e 200-500 litri di acqua in post-emergenza.

DOSI ed EPOCHE D'IMPIEGO
Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo: a partire dall'impianto
Vite, Nocciolo, Mandorlo: a partire dal 2° anno di età
Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari alle seguenti dosi:

- **pre-emergenza delle infestanti** contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Dose di 0,9 l/Ha di superficie effettivamente trattata
- **post-emergenza delle infestanti:** HEREU SC si può impiegare:

1) nel periodo autunno-invernale fino a 20 giorni prima del risveglio vegetativo su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Dose 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata;
2) nelle stesse epoche di impiego, ma su malerbe più sviluppate, comunque non oltre 20-30 cm, e per ottenere contemporaneamente un effetto spollonante, in miscela con erbicidi a base di Glufosinate, alla dose 0,5 - 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in aggiunta a un dose di partner di cui sopra ad un quantitativo di 500-720 grammi di principio attivo per ha di superficie effettivamente trattata.
3) Sempre su infestanti alte fino a 30 cm, in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glifosate trimesio, di cui HEREU SC contribuisce a potenziare notevolmente l'efficacia, in modo particolare sulle infestanti dicotiledoni perennanti di più difficile controllo. Allo scopo, HEREU SC si utilizza alla dose di 0,15-0,35 l/ha di superficie effettivamente trattata in aggiunta alla dose correntemente utilizzata del partner sopraricordati. In caso di violente precipitazioni si possono determinare arrossamenti e ustioni su fogliame più basso, causate dagli schizzi delle particelle del terreno contenenti l'erbicida, generalmente di nessuna conseguenza sullo sviluppo e la produttività delle piante. Per la minor violenza della precipitazione, tale effetto non è da attendersi in caso d'irrigazione artificiale, in particolare a goccia o sottochioma. In aggiunta all'effetto per contatto, HEREU SC determina un effetto erbicida residuale contro le successive germinazioni, la cui durata dipende dalla dose di HEREU SC impiegato: a 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata è generalmente dell'ordine di 40-60 giorni. L'efficacia è immediatamente annullata dall'esecuzione di eventuali lavorazioni che interrompono la continuità del deposito erbicida sulla superficie del terreno.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 LUG. 2017
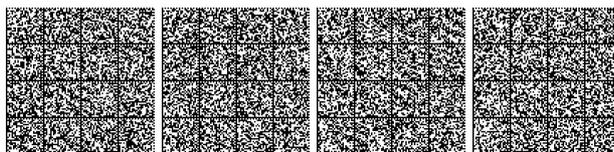
Olivo: intervenire su impianti in produzione fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo sfalcio alla dose di 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata. Solo in caso di forte infestazione la dose può essere elevata a 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata.
Girasole: impiegare su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazion i in bande di 25-30 cm di larghezza. Impiegare HEREU SC in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,5 l/Ha di superficie effettivamente trattata. Piogge violente nella fase di emergenza possono causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.
Carciofo: il prodotto può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. HEREU SC può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 0,5-0,75 l/ha di superficie effettivamente trattata; b) in post-emergenza della coltura, impiegando il prodotto a 0,75-0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in trattamenti localizzati nelle interfile. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.
Vivai di Forestali e Ornamentali: impiegare il prodotto solo su impianti con file poste ad almeno 1 m di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre 30 cm di larghezza. Intervenire prima o all'inizio dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare utilizzando attrezzature selettive che evitino il contatto del prodotto con le parti verdi delle essenze coltivate. Solo su essenze resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Il prodotto va impiegato alla dose di 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.
Diserbo totale di incolti (Aree industriali e civili, bordi stradali, argini): Utilizzare 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata su terreno umido in pre-emergenza delle infestanti con 400-600 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla dose di 0,5-0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con idonei prodotti di post-emergenza. Operando in vicinanza di colture evitare sempre la formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici.
Sedi ferroviarie: Utilizzare 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in pre-emergenza delle infestanti con 200-300 litri di acqua per ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla dose di 0,5-0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con idonei prodotti di post-emergenza. Trattare con ugelli antideriva a specchio solo in autunno-inverno e comunque con temperature inferiori ai 25 °C per evitare formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici. Sospendere il trattamento in vicinanza di colture o giardini. Operare a basse pressioni (1 bar) eroganti limitati volumi di acqua per ettaro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

COMPATIBILITÀ HEREU SC è compatibile con formulati a base di Dipiridilici, Glifosate e Glufosinate.

AVVERTENZA: E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di trattamento e miscelazione. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non utilizzare nel periodo compreso tra 20 giorni prima della ripresa vegetativa e l'allegagione per il vingneto e la cascola di giugno per pomacee e drupacee.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo e Pioppo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO –IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 LUG. 2017

HEREU®

Erbicida selettivo in emulsione concentrata
Oxifluorfen Codice HRAC: E

HEREU®
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro g 22 (= 240 g/L)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P331 NON provocare il vomito. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias 2910-440 Setùbal – Portogallo – Tel. +39 02 84944669

Registrazione del Ministero della Salute n. 12961del 26/10/2005

Stabilimento di Produzione
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 Setúbal – Portogallo

Taglie: L 0,1-0,2-0,5-1-5-10

Partita n. vedi corpo della confezione

® marchio registrato dal gruppo Sapec

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade.
Il prodotto è nocivo per gli uccelli.
Durante la fase di caricamento/miscelazione del prodotto usare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle e visiera. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire l'accesso degli animali domestici alla aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE
Diserbante che agisce essenzialmente per contatto venendo assorbito localmente dalle foglie e dai germinelli e poco dalle radici; impiegato sulle seguenti infestanti: Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Fienarola annua (*Poa annua*), Zizzania (*Lolium temulentum*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla (*Matricaria* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Papavero (*Papaver* spp.), Peverina (*Cerastium* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Veccia (*Vicia* spp.), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*).

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
In tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
VITE - POMACEE - DRUPACEE - NOCCIOLO - ARANCIO - LIMONE- POMPELMO: impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari, intervenendo in pre - emergenza delle malerbe nel tardo autunno - inizio inverno, su terreno pulito e quando le stesse cominciano a germinare alla dose di 1,875 L/ha di superficie effettivamente trattata; ed in post - emergenza delle malerbe ricorrendo a miscele con altri principi attivi, intervenendo quando le malerbe hanno germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita alla dose di 1,875 L/ha di superficie effettivamente trattata.
GIRASOLE: impiegare su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura a 1 L/ha di superficie effettivamente trattata; eventuali sintomi di fitotossicità scompaiono in breve tempo.
CARCIOFO: il prodotto può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. In pre–emergenza della coltura, subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura, alla dose di 1-1,5 L/ha di superficie effettivamente trattata; ed in post-emergenza della coltura alla dose di 1,875 L/ha di superficie effettivamente trattata. Raccomandabile è proteggere il carciofo con opportuni ripari.
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI: impiegare il prodotto solo su impianti con file poste ad almeno 1 m di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre 30 cm di larghezza. In pre - emergenza delle infestanti annuali, trattando uniformemente la superficie alla dose di 1,875 L/ha di superficie effettivamente trattata in 400 - 800 litri di acqua. Per combattere il Convolvolo fare due trattamenti, il primo ad inizio fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40 - 50 cm. Sulle essenze resinose distribuire il prodotto sulla vegetazione ma prima della emissione dei nuovi germogli; su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.
Per tutte le indicazioni trattare il prodotto alla dose prevista con 400 - 800 litri di acqua/ha

Compatibilità : compatibile con paraquat, dalapon, diquat e glifosate.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

1 9 LUG. 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

ETICHETTA RIDOTTA

Erbicida selettivo in emulsione concentrata
Oxifluorfen Codice HRAC: E

HEREU®
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro g 22 (= 240 g/L)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P331 NON provocare il vomito. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias 2910-440 Setùbal – Portogallo –
Tel. +39 02 84944669

Registrazione del Ministero della Salute n. 12961del 26/10/2005

Stabilimento di Produzione
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 Setúbal – Portogallo

Taglie: L 0,1-0,2-0,5-1-5-10

Partita n. vedi corpo della confezione

® marchio registrato dal gruppo Sapec

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade.
Il prodotto è nocivo per gli uccelli.
Durante la fase di caricamento/miscelazione del prodotto usare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle e visiera. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire l'accesso degli animali domestici alla aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 LUG. 2017

KRONOS

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, VITE, NOCCIOLO, MANDORLO, OLIVO, GIRASOLE, CARCIOFO, VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI, INCOLTI E SEDI FERROVIARIE
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Oxyfluorfen codice HRAC: E

KRONOS

COMPOSIZIONE

Oxifluorfen puro g 42,9 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g100
contiene alcool grasso polietossilato, Policondensato di sodio metilnaftalene e formaldeide

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO ITALIA S.r.L.
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA) - Tel +39 0284 944669

Distribuito da: SIVAM – Società Italiana Veterinaria Agricola Milano spa - Via XXV Aprile, 4 - 26841 Casalpusterlengo (LO) – tel. 0377 8341

Registrazione Ministero della Salute n°12319 del 12/10/2007

Stabilimento di produzione: Sapec Agro S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)

Taglie: litri 1-5-10-20
Partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Il prodotto è nocivo per gli uccelli. Durante la fase di caricamento/miscelazione del prodotto usare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle e visiera.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Erbicida selettivo per applicazioni di pre e post emergenza, attivo per contatto, indicato per il diserbo di Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Vite, Nocciolo, Mandorlo, Olivo, Vivai di forestali ed ornamentali, Girasole, Carciofo, alcune colture trapiantate quali i Cavoli, Incolti e Sedi Ferroviarie. Il prodotto agisce per contatto su tessuti giovani nei confronti sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia delle plantule che emergono successivamente bucando il film formato dall'erbicida sul terreno.
Principali infestanti sensibili:
Monocotiledoni annuali: Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Orzo (*Hordeum vulgare*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Setaria (*Setaria* spp.), Zizzania (*Lolium temulentum*).
Dicotiledoni annuali: Amaranto (*Amaranthus* spp), Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Papavero (Papaver spp.), Poligoni: (*Polygonum* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*) e Crucifere in genere, Datura (*Datura stramonium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Betonica (*Stachys annua*).
Dicotiledoni perenni (nei trattamenti di post emergenza): Acetosella (*Oxalis* spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.) Ortica (*Urtica dioica*), Romici (*Rumex* spp.), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*). Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione. Nei confronti delle Dicotiledoni perenni KRONOS è soprattutto utile in miscele con altri erbicidi di contatto o teletossici.

MODALITA D'IMPIEGO

In tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
In pre-emergenza operare preferibilmente su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In post-emergenza, bagnare uniformemente la vegetazione infestante evitando eccessivo sgocciolamento. Utilizzare preferibilmente ugelli a ventaglio, distribuendo 400-1000 l/ha di acqua in pre-emergenza e 200-500 litri di acqua in post-emergenza.

DOSI ed EPOCHE D'IMPIEGO

Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo: a partire dall'impianto
Vite, Nocciolo, Mandorlo: a partire dal 2° anno di età
Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari alle seguenti dosi:

- **pre-emergenza delle infestanti** contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Dose di 0,9 l/Ha di superficie effettivamente trattata
- **post-emergenza delle infestanti:** KRONOS si può impiegare:

1) nel periodo autunno-invernale fino a 20 giorni prima del risveglio vegetativo su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Dose 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata;
2) nelle stesse epoche di impiego, ma su malerbe più sviluppate, comunque non oltre 20-30 cm, e per ottenere contemporaneamente un effetto spollonante, in miscela con erbicidi a base di Glufosinate, alla dose 0,5 - 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in aggiunta a un dose di partner di cui sopra ad un quantitativo di 500-720 grammi di principio attivo per ha di superficie effettivamente trattata.
3) Sempre su infestanti alte fino a 30 cm, in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glifosate trimesio, di cui KRONOS contribuisce a potenziare notevolmente l'efficacia, in modo particolare sulle infestanti dicotiledoni perennanti di più difficile controllo. Allo scopo, KRONOS si utilizza alla dose di 0,15-0,35 l/ha di superficie effettivamente trattata in aggiunta alla dose correntemente utilizzata dei partner sopraricordati. In caso di violente precipitazioni si possono determinare arrossamenti e ustioni su fogliame più basso, causate dagli schizzi delle particelle del terreno contenenti l'erbicida, generalmente di nessuna conseguenza sullo sviluppo e la produttività delle piante. Per la minor violenza della precipitazione, tale effetto non è da attendersi in caso d'irrigazione artificiale, in particolare a goccia o sottochioma. In aggiunta all'effetto per contatto, KRONOS determina un effetto erbicida residuale contro le successive germinazioni, la cui durata dipende dalla dose di KRONOS impiegato: a 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata è generalmente dell'ordine di 40-60 giorni. L'efficacia è immediatamente annullata dall'esecuzione di eventuali lavorazioni che interrompono la continuità del deposito erbicida sulla superficie del terreno.
Olivo: intervenire su impianti in produzione fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo sfalcio alla dose di 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata. Solo in caso di forte infestazione la dose può essere elevata a 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 LUG. 2017
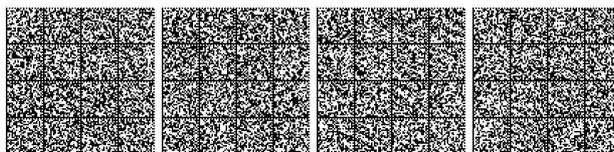
Girasole: impiegare su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Impiegare KRONOS in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,5 l/Ha di superficie effettivamente trattata. Piogge violente nella fase di emergenza possono causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.
Carciofo: il prodotto può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. KRONOS può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 0,5-0,75 l/ha di superficie effettivamente trattata; b) in post-emergenza della coltura, impiegando il prodotto a 0,75-0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in trattamenti localizzati nelle interfile. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.
Vivai di Forestali e Ornamentali: impiegare il prodotto solo su impianti con file poste ad almeno 1 m di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre 30 cm di larghezza. Intervenire prima o all'inizio dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare utilizzando attrezzature selettive che evitino il contatto del prodotto con le parti verdi delle essenze coltivate. Solo su essenze resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Il prodotto va impiegato alla dose di 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.
Diserbo totale di incolti (Aree industriali e civili, bordi stradali, argini): Utilizzare 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata su terreno umido in pre-emergenza delle infestanti con 400-600 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla dose di 0,5-0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con idonei prodotti di post-emergenza. Operando in vicinanza di colture evitare sempre la formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici.
Sedi ferroviarie: Utilizzare 0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in pre-emergenza delle infestanti con 200-300 litri di acqua per ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla dose di 0,5-0,9 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con idonei prodotti di post-emergenza. Trattare con ugelli antideriva a specchio solo in autunno-inverno e comunque con temperature inferiori ai 25 °C per evitare formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici. Sospendere il trattamento in vicinanza di colture o giardini. Operare a basse pressioni (1 bar) eroganti limitati volumi di acqua per ettaro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

COMPATIBILITÀ KRONOS è compatibile con formulati a base di Dipiridilici, Glifosate e Glufosinate.

AVVERTENZA: E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di trattamento e miscelazione. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non utilizzare nel periodo compreso tra 20 giorni prima della ripresa vegetativo e l'allegagione per il vigneto e la cascola di giugno per pomacee e drupacee.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo e Pioppo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo in quanto, se inavvertitamente bagnate, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO –IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 LUG. 2017

DRIBBLING 240 EC

Erbicida selettivo per vigneti, pomacee, drupacee, arancio, limone, pompelmo, nocciolo, olivo, girasole, carciofo, vivai forestali e ornamentali, bordi stradali e argini.
Emulsione concentrata
Oxyfluorfen codice HRAC: E

DRIBBLING 240 EC
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Oxyfluorfen puro g 24,5 (240 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100
contiene N,N-Dimetiloctanamide e Dodecilbenzensolfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO ITALIA Srl
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA) - Tel: 02 84944669

Distribuito da: DIACHEM S.p.A - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611

Registrazione Ministero della Salute n°. 9575 del 30/03/1998

Stabilimenti di Produzione:
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo
DIACHEM S.p.A. – UP-SIFA Caravaggio – Via Mozzanica 9-11 – 24043 Caravaggio (BG)

Taglie: litri 0,5-0,75-1-2,5-3-4-5-8-10-15-20
partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

DRIBBLING 240 EC è nocivo per gli uccelli. Durante la fase di caricamento / miscelazione del prodotto usare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle e visiera.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. **Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità: DRIBBLING 240 EC è un erbicida selettivo per il diserbo delle culture arboree quali: Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo) Nocciolo e Olivo; Girasole e Carciofo, Vivai Forestali e Ornamentali. Sulle infestanti DRIBBLING 240 EC agisce essenzialmente per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale-primaverile.
Fra le graminacee controlla: *Avena spp.* (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria* spp. (Pabbio), *Poa annua* (Poa), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella comune).
Fra le dicotiledoni controlla: *Oxalis spp.* (Acetosella), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Polygonum avicolare (Correggiola), Chrysanthemum* spp. *(Crisantemo),*
Solanum nigrum (Erba morella), Chenopodium album (Farinello), Calendula arvensis (Fiorancio), Galinsoga perviflora (Galinsoga comune), Sonchus arvensis (Grespino dei campi), Mercurialis annua (Mercorella comune), *Urtica spp.* (Ortica), *Papaver* spp. (Papavero), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Datura stramonio* (Stramonio comune), *Stachys annua* (Stregona annuale), *Veronica* spp. (Veronica), *Ammi majus* (Visnaga maggiore).

DOSI E MODALITÀ D' IMPIEGO:
Modalità di applicazione: in tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
Volume d'acqua: a seconda del tipo di trattamento adottato curare la completa bagnatura del terreno e delle infestanti adottando, a seconda del caso, da 300 a 1000 l di acqua per ettaro di superficie effettivamente trattata.
VIGNETI, POMACEE, DRUPACEE, NOCCIOLO, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO:
Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari.
a) Pre-emergenza delle infestanti: effettuare la distribuzione del DRIBBLING 240 EC preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno sul terreno privo di infestanti (quindi dopo una lavorazione) o quando queste cominciano a germinare. Impiegare DRIBBLING 240 EC alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata.
b) Post-emergenza delle infestanti (graminacee e dicotiledoni): si consiglia la dose di 0,3-0,5 l/ha di superficie effettivamente trattata sempre in associazione con Glifosate, Glufosinate ammonio, Diquat. Per ottenere un completo controllo delle infestanti per tutta la stagione è necessario effettuare, di norma, due trattamenti all'anno.
Avvertenza: nei vigneti, frutteti e agrumeti, DRIBBLING 240 EC va impiegato a partire dal secondo anno d'impianto e distribuito durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
19 LUG. 2017
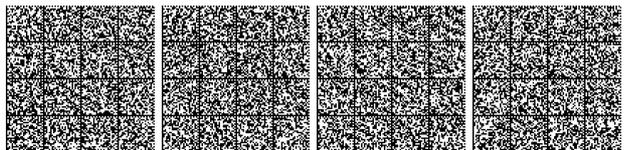
OLIVO: impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari.
a) Pre-emergenza delle infestanti: effettuare la distribuzione del DRIBBLING 240 EC in primavera o in autunno-inizio inverno, sul terreno privo di infestanti (quindi dopo una lavorazione). **Dosi:** impiegare DRIBBLING 240 EC alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata. La dose più elevata è indicata per i trattamenti effettuati in primavera.
b) Post-emergenza delle infestanti: in presenza di infestanti annuali o infestanti meno sensibili al glifosate, e comunque per aumentare la velocità di disseccamento, particolarmente utile nella preparazione delle piazzuole di raccolta, DRIBBLING 240 EC può essere impiegato (in miscela con glifosate alla dose raccomandata) a dosi di 0,3-0,5 l/ha di superficie effettivamente trattata, utilizzando la dose più alta sulle infestanti meno sensibili al glifosate. Per massimizzare l'efficacia del trattamento, la miscela va applicata fino a 7 giorni prima della raccolta, avendo cura di ripulire preventivamente il terreno dalle olive già cadute.
GIRASOLE: Impiegare DRIBBLING 240 EC su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in **pre-emergenza** della coltura alla dose di 1 l/ha di superficie effettivamente trattata. Piogge violente nella fase di emergenza possono produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.
CARCIOFO: DRIBBLING 240 EC può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza: **a) in pre-emergenza** della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata; **b) in post-emergenza** della coltura quando l'Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche impiegando DRIBBLING 240 EC a 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI: Impiegare il prodotto solo su impianti con file poste ad almeno 1 metro di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file in bande di non oltre 30 cm di larghezza. Impiegare DRIBBLING 240 EC prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Nel diserbo del Convolvolo effettuare due trattamenti: il primo all'inizio della fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. DRIBBLING 240 EC va impiegato alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.
BORDI STRADALI, ARGINI, SEDI FERROVIARIE: applicare DRIBBLING 240 EC prima dell'emergenza delle infestanti su terreno umido alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata. In caso le infestanti siano già presenti, applicare DRIBBLING 240 EC alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con erbicidi totali di post-emergenza.

COMPATIBILITÀ è compatibile con gli erbicidi totali di post-emergenza: glifosate, glufosinate ammonio, propizamide e disseccanti (Diquat).

Avvertenza -In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vigneti, Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo e Nocciolo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

TEME IL GELO: CONSERVARE A TEMPERATURA SUPERIORE A 0° C.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
19 LUG. 2017

GRIZZLY EC

DISERBANTE SELETTIVO IN EMULSIONE CONCENTRATA
(MECCANISMO D'AZIONE HRAC E)

GRIZZLY EC – Registrazione Ministero della Salute n. 11654 del 18/04/2003

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro g. 22 (= 240 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

LAINCO S.A.
Avda. Bizet 8-12 - E 08191 Rubí (Barcelona) – Spagna
Tel. +34 93.586.20.15

Distribuito da: SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di produzione: LAINCO S.A. - Avda. Bizet 8-12 (Pol. Ind. Can Jardí), 08191 Rubí (Barcelona) – Spagna
CONTENUTO: 0,5-1-5-10 L Partita n.:

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neuriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
GRIZZLY EC è un diserbante selettivo per il diserbo di colture arboree ed erbacee, vivai di piante ornamentali e forestali, nonché argini, aree industriali e civili, bordi stradali, sedi ferroviarie. Agisce nei confronti delle infestanti essenzialmente per contatto; la sua efficacia e persistenza d'azione vengono esaltate durante il periodo autunno-primaverile. Controlla numerose malerbe, sia a foglia larga quali Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Chenopodio (*Chenopodium spp.*), Crisantemo (*Chrysantemum spp.*), Stramonio (*Datura stramonium*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Miagro (*Myagrum spp.*), Erba mercorella (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Lattaiola (*Picris echioides*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Rafano (*Raphanus raphanistrum*), Rapistro (*Raphistrum rugosum*), Romici (*Rumex spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Grespino (*Souchus oleraceus*), Erba strega (*Stachys spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Spino d'asino (*Xantium spp.*), ecc. che graminacee del tipo Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), ecc.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:
Modalità di applicazione: in tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari (non trattare l'area tra le file).
L'area delle bande trattate non deve superare il 30% della superficie totale.

Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Arancio, Limone, Pompelmo, Mandorlo, Nocciolo: trattare durante la fase di dormienza della coltura, dall'autunno all'inizio della primavera.

a) *Pre-emergenza delle infestanti:* il prodotto va impiegato preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno o a fine inverno su terreno lavorato, privo di infestanti emerse alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata.
b) *Post-emergenza delle infestanti:* GRIZZLY EC deve essere impiegato alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata in miscela con erbicidi ad attività fogliare (dipiridilici, ecc.).
c) *Post-emergenza su graminacee perenni:* in presenza di *Cynodon spp.*, *Agropyron spp.*, *Agrostis spp.*, *Bromus spp.*, utilizzare GRIZZLY EC alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata in miscela con graminicidi specifici. Intervenire su infestanti sufficientemente sviluppate ed in fase di attiva crescita.

Olivo: *Pre e Post-emergenza delle infestanti:* Effettuare il trattamento alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata intervenendo tra l'inizio del viraggio del colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro fino ad una settimana prima della raccolta oppure effettuare il trattamento, alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata nel periodo compreso tra la fase di dormienza della coltura e l'inizio della primavera.

Girasole: Il prodotto può essere impiegato su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza, con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 1L/ha di superficie effettivamente trattata. Piogge violente durante l'emergenza possono produrre temporanei effetti fitotossici sulle prime foglie che scompaiono in breve tempo.

Carciofo: GRIZZLY EC può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza:
a) Pre-emergenza autunnale della coltura: (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) alla dose di 1,0-1,5 L/ha di superficie effettivamente trattata.
b) Post-emergenza invernale della coltura: quando l'Oxalis spp. si trova nelle prime fasi fenologiche alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata, eventualmente in miscela con erbicidi totali ad attività fogliare (dipiridilici, ecc.). Le piante di Carciofo devono essere protette con un'opportuna schermatura al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.

*** la dose di impiego di 2 L/ha di superficie effettivamente trattata corrisponde a 600 ml di prodotto per ettaro (meno 150 g di sostanza attiva ad ettaro)**

Su tutte le colture effettuare massimo un trattamento per anno.

COMPATIBILITÀ: GRIZZLY EC è compatibile con formulati a base di Triazine, Glifosate, Glifosate-trimesio, Glufosinate-ammonio.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Negli interventi su Vite, Pomacee, Drupacee, Mandorlo, Nocciolo deve essere prestata particolare attenzione a non colpire la vegetazione, direttamente o per deriva, delle colture poiché, se inavvertitamente bagnata, potrà dare origine a necrosi localizzate dei tessuti. Tale fenomeno può verificarsi anche in concomitanza di violente precipitazioni che determinano schizzi di terreno contenenti l'erbicida sull'apparato fogliare; di norma non si hanno conseguenze sullo sviluppo e sulla produttività della coltura. Impiegare impianti di distribuzione operanti a basse pressioni e muniti di ugelli antideriva. Non applicare GRIZZLY EC con temperature superiori a 25° al fine di evitare fenomeni di deriva ed evaporazione che potrebbero dare luogo a fitotossicità.

Su olivo sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 19 LUG. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OXYFLUOR

Erbicida selettivo

tipo di formulazione: emulsione concentrata

OXYFLUOR Registrazione del Ministero della Salute n° 11377 del 18/06/2002

Composizione
- Oxyfluorfen puro g. 22 (= 240 g/l)
- Coadiuvanti* q.b. a g. 100

contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Distribuito da **Agrimix Srl**
via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 065296221

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

litri: 0,05-0,1-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-1 2-3-4-5 10-20

Partita n:

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'OXYFLUOR è un diserbante che agisce essenzialmente per contatto venendo assorbito localmente dalle foglie e dai germinelli e poco dalle radici; è efficace contro le seguenti infestanti: Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola annua (*Poa annua*), Zizzania (*Lolium temulentum*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Peverina (*Cerastium spp.*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Veccia (*Vicia app.*), Vilucchio comune (*Convolvolus arvensis*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Acetosella (*Oxalis spp*).

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:

Modalità di applicazione: in tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari (non trattare l'area tra le file).
L'area delle bande trattate non deve superare il 30% della superficie totale.

Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Arancio, Limone, Pompelmo: trattare durante la fase di dormienza della coltura, dall'autunno all'inizio della primavera.

a) Pre-emergenza delle infestanti: il prodotto va impiegato preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno o a fine inverno su terreno lavorato, privo di infestanti emerse alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata.
b) Post-emergenza delle infestanti: OXYFLUOR deve essere impiegato alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata in miscela con erbicidi ad attività fogliare (dipiridilici, ecc.).
c) Post-emergenza su graminacee perenni: in presenza di Cynodon spp., Agropyron spp., Agrostis spp., Bromus spp., utilizzare OXYFLUOR alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata in miscela con graminicidi specifici. Intervenire su infestanti sufficientemente sviluppate ed in fase di attiva crescita.

Avvertenza: nei vigneti, frutteti e agrumeti, il prodotto va impiegato a partire dal secondo anno di impianto e distribuito durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento).

Girasole
Il prodotto può essere impiegato su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza, con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 1L/ha di superficie effettivamente trattata. Eventuali piogge violente nella fase di emergenza potrebbero produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.

Carciofo
Impiegare il prodotto solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza:

a) in pre-emergenza autunnale della coltura: (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 L/ha di superficie effettivamente trattata;
b) in post-emergenza invernale della coltura: quando l'Oxalis è nelle prime fasi fenologiche a 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata. Attenzione: proteggere il carciofo con una opportuna schermatura.

*** la dose di impiego di 2 L/ha di superficie effettivamente trattata corrisponde a 600 ml di prodotto per ettaro (meno 150 g di sostanza attiva ad ettaro)**

Su tutte le colture effettuare massimo un trattamento per anno.

COMPATIBILITÀ: compatibile con preparati a base di diquat e glifosate.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 19 LUG. 2017

17A06611

DECRETO 25 luglio 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario DRIBBLING, a base della sostanza attiva oxyfluorfen, sulla base del dossier GF 1049 SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 13 luglio 2012 con il quale i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen da sola o in miscela con altre sostanze attive sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen che prevedeva solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera;

Visto il successivo regolamento (UE) n. 359/2017 della Commissione di modifica per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen che prevedono solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio

della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno;

Visto il decreto di registrazione del 19 novembre 2008 e successivi decreti di modifica, relativi al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario DRIBBLING reg. n. 12910, contenente la sostanza attiva oxyfluorfen a nome dell'Impresa Diachem Spa, con sede legale in via Albano S. Alessandro (BG), Via Tonale 15;

Vista l'istanza presentata in data 13 gennaio 2014 e successive integrazioni dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la ri-registrazione del prodotto fitosanitario DRIBBLING, secondo i principi Uniformi, sulla base del dossier GF 1049 SC conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione e s.m.i.;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai regolamenti sopra citati, nei tempi e nelle forme da essi stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva oxyfluorfen;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo GF 1049SC, svolta dall'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco-Polo Universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 aprile 2016 e successive note di cui l'ultima in data 16 giugno 2017 con le quali è stata chiarita la problematica legata alla classificazione dei suddetti prodotti fitosanitari da parte dell'Istituto superiore di sanità, richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi insieme alle prove di efficacia necessarie a supportare le riduzioni stabilite dal regolamento n. 359/2017, da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia per confermare la riduzione di cui al reg. (UE) n. 359/2017;

Vista la nota pervenuta in data 4 luglio 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen la ri-registrazione del prodotto fitosanitario in questione, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, del prodotto fitosanitario DRIBBLING (reg. n. 12910), dell'impresa Diachem Spa, con sede legale in Via Tonale 15, Albano S. Alessandro (BG), con la nuova composizione, alle condizioni, e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi;

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'Istituto valutatore entro 12 mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia per confermare la riduzione di cui al reg. (UE) n. 359/2017.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguate secondo i principi uniformi e munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
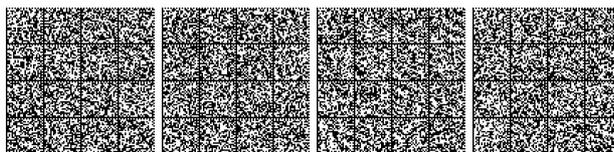
DRIBBLING

Erbicida selettivo per agrumi, olivo da tavola e girasole

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Meccanismo d'azione: gruppo E (HRAC)

Composizione di DRIBBLING:
OXIFLUORFEN puro g 40,68 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: **0,250 - 0,5 - 0,750 – 1 – 2 – 3 – 5 – 10 - 20 litri**

Registrazione n. 12910 del 19/11/2008 del Ministero della Salute

Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti adatti durante l'applicazione. Per proteggere gli organismi acquatici, in caso di applicazioni su girasole rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 m. Per proteggere gli organismi acquatici, in caso di applicazioni su agrumi e olivo rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro rianimazione.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche: DRIBBLING è un erbicida selettivo in sospensione concentrata a base di oxyfluorfen per il diserbo di agrumi, olivo e girasole. Oxyfluorfen è un principio attivo appartenente alla famiglia chimica dei Nitrodifenileteri che possiede un meccanismo d'azione che inibisce l'attività della protoporfirinogeno-ossidasi (PPO): appartiene al gruppo "E", secondo la classificazione del HRAC. DRIBBLING in pre-emergenza, post-emergenza precoce, alle dosi d'impiego indicate, è efficace nei confronti d'infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

Infestanti sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Amaranto blitoide (*Amaranthus blitoides*), Saeppola canade (*Conizа canadensis*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Ruchetta (*Diplotaxis virgata*), Saeppola di Buenos Aires (*Erigeron bonariensis*),), Becco di grù malvaceo (*Erodium malacoides*), Euforbia (*Euphorbia chipensis*), Eliotropio (*Heliotropium* sp.), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium* sp.), Malva domestica (*Malva neglecta*), Malva (*Malva* sp.), Aspraggine volgare (*Picris echioides*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Rhaphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Grespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Grespino comune (*Sonchus oleraceus*), Tribolo comune (*Tribulus terrestris*), Ortica (*Urtica urens*).

Infestanti moderatamente sensibili: Farinello (*Chenopodium album*), Ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*), Acetosella (*Oxalis acetosella*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

Sulle infestanti DRIBBLING agisce per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale-primaverile. Curare la completa bagnatura della fascia di terreno trattata e delle infestanti adottando, a seconda del caso, volumi di applicazione equivalenti da 200 a 500 litri di acqua per ettaro di superficie effettivamente trattata per le colture arboree e 200-250 litri di acqua a ettaro per il girasole.

AGRUMI (pompelmo, arancio, limone, limette, mandarino, shaddoc, pomelo, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi, bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi, cedro, mano di Budda, clementine, tangerini, mineola e altri ibridi, tangor):
impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari con attrezzature schermate da novembre a giugno.
Pre-emergenza, post-emergenza precoce delle infestanti: I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo. **Dosi:** 0,3 L/ha di superficie effettivamente trattata in 200-500 litri di acqua a ettaro.

OLIVO da tavola: Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari con attrezzature schermate da novembre a febbraio.
Pre-emergenza e post-emergenza precoce delle infestanti: I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo. **Dosi:** 0.3 L/ha di superficie effettivamente trattata in 200-500 litri di acqua a ettaro.

Avvertenza: per l'olivo e gli agrumi, impiegare DRIBBLING, a partire dal quarto anno d'impianto. Distribuire il prodotto preferibilmente durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento). In caso di applicazioni congiunte di DRIBBLING con erbicidi sistemici non superare il dosaggio di 0,3 L/ha di superficie effettivamente trattata. Evitare di impiegare DRIBBLING da solo e/o in miscela ad altri erbicidi sistemici durante la fase di fioritura e allegagione e su colture non in perfetto stato vegetativo a causa di malattie, parassiti o condizioni ambientali o del terreno avverse.

GIRASOLE: DRIBBLING può essere impiegato in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3 L/ha in 200-250 litri di acqua ad ettaro.

Avvertenza: piogge violente successive all'applicazione nella fase di emergenza della coltura potrebbero causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie senza alcun effetto per l'esito della coltivazione.

Su tutte le colture indicate, il prodotto può essere impiegato una sola volta per stagione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: L'impiego ripetuto, sugli stessi appezzamenti, di formulati con sostanze attive aventi la stessa modo d'azione può portare alla comparsa di infestanti resistenti o meno sensibili. Per ridurre questo rischio è consigliabile impiegare DRIBBLING in combinazione o in alternanza a erbicidi aventi un diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE FITOSANITARIA: Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che s'intende distribuire, aggiungere la dose prevista di DRIBBLING, attivare l'agitazione e in seguito portare al volume d'acqua desiderato. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare attrezzatura munita di agitatore ed operante a bassa pressione (1,5-5,0 bar).

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Dopo l'applicazione e comunque prima di eseguire trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dall'attrezzatura d'irrorazione. A questo scopo si raccomanda di sciacquare accuratamente il serbatoio, barra, tubazioni e ugelli, manualmente o impiegando apposite attrezzature a pressione, effettuando almeno tre risciacqui. Distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura appena trattata o smaltirla in conformità alle norme vigenti. Nel caso di utilizzo di detergenti specifici per il lavaggio delle irroratrici e attrezzature agricole attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto.
Se possibile impiegare, per il diserbo, un'attrezzatura d'irrorazione dedicata.

Teme il gelo: conservare a temperatura superiore a 0°C.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per olivo da tavola.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25 LUG. 2017

17A06610
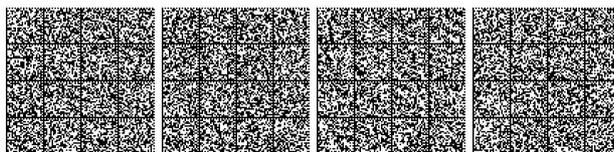
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2017.

Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera *l)*;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 22, comma 2;

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016;

Visto l'art. 17, commi 5 e 5-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Rilevata la necessità di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico-legali da svolgere da parte dell'INPS nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell'istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l'attribuzione al predetto Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali anche sui dipendenti pubblici;

Tenuto conto altresì che i medici fiscali deputati a svolgere le predette funzioni nei confronti dei lavoratori pubblici e privati sono i medesimi;

Sentiti l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1996

ALLEGATO *A*

ATTO D'INDIRIZZO

per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

Il presente atto d'indirizzo indica le modalità di conclusione e il contenuto delle convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per disciplinare il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti assenti per malattia.

1. Finalità, termine e procedura per la stipula delle convenzioni

L'art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia attribuita all'Inps a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

L'intervento legislativo si pone l'obiettivo di uniformare e migliorare l'efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, attribuendone la responsabilità esclusiva all'INPS, che già cura tale attività nel campo del lavoro privato. Rispondendo alla *ratio* dell'intervento legislativo, le convenzioni, che dovranno essere stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria dei medici deputati ai controlli, dovranno garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi e delle indennità chilometriche, l'equa assegnazione degli incarichi, nonché l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli, utilizzando al meglio le risorse a tal fine specificamente attribuite ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera b-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 22, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Seguendo tali principi, la convenzione dovrà essere stipulata entro il 31 agosto 2017, in modo da poter rispettare le scadenze temporali previste dalla normativa primaria. In ogni caso, il presente atto detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula della predetta convenzione.

Ai fini della stipula della convenzione, si ricorda che in sede di prima applicazione devono essere sentite anche le associazioni comparativamente più rappresentative dei medici fiscali.

2. Contenuto della convenzione

La convenzione disciplina il rapporto tra l'INPS e i medici addetti agli accertamenti medico legali da svolgere nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.

La convenzione si attiene ai seguenti criteri.

2.1. Individuazione dei medici addetti allo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia

a) Occorre garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.

b) Fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, occorre prevedere procedure selettive pubbliche e trasparenti, nell'ambito delle quali, oltre a garantire necessariamente l'ottimale copertura territoriale, si potrà riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalità maturata dalle seguenti categorie di medici:

1. Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purché in servizio alla data del 31 dicembre 2016;

2. Medici che svolgono analoga attività presso le AASSLL, in regime libero professionale purché in servizio alla data del 30 ottobre 2013 e che erano già incaricati alla data del 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento costituite dall'INPS;

3. Medici che prestano attualmente o che hanno prestato servizio presso l'INPS in qualità di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione.

2.2. Disciplina della prestazione lavorativa.

In sede di disciplina della prestazione lavorativa resa dai medici incaricati dei controlli, la convenzione:

a) prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo, ricadente nelle fasce di reperibilità stabilite per l'effettuazione di visite mediche di controllo;

b) definisce la struttura del compenso, prevedendo un'indennità oraria base di disponibilità e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali ed eventualmente legate a specifici obiettivi che dovessero essere individuati in sede di convenzione;

c) disciplina le tipologie di incarico;

d) disciplina il monte ore di impegno settimanale, i criteri di conferimento degli incarichi e le modalità di espletamento degli stessi, tenuto conto del fabbisogno di medici e della necessità di garantire la massima efficienza e la migliore copertura e distribuzione territoriale degli accertamenti medico legali, il principio di equa distribuzione degli incarichi, il contenimento dei costi anche per indennità o rimborsi chilometrici e la migliore allocazione delle risorse. In ogni caso, gli incarichi non possono essere conferiti successivamente al raggiungimento dell'età pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e, se già in essere, cessano alla medesima data;

e) disciplina la rappresentanza, la rappresentatività e la tutela sindacale;

f) disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze non retribuite;

g) disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;

h) disciplina le cause di sospensione, cessazione, revoca e decadenza dell'incarico convenzionale;

i) disciplina la formazione continua (ECM);

j) prevede espressamente che l'attività di accertamento medico legale dei medici convenzionati è attività libero professionale, da svolgersi da parte dei medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dai medici che saranno iscritti nelle liste che si formeranno all'esito delle procedure previste dal numero 2.1, lettera *b)*, del presente Atto. Tale attività viene svolta per l'intera durata di permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS.

Fermo restando quanto previsto alle lettere *c), d), e), f)*, è fatta comunque salva la volontà delle parti di prevedere il rapporto convenzionale anche a prestazione, con conseguente indicazione delle tariffe, a condizione che ciò assicuri il migliore utilizzo delle risorse finanziarie esclusivamente destinate allo svolgimento dei controlli, nonché la massima efficienza e copertura territoriale degli accertamenti medico legali,
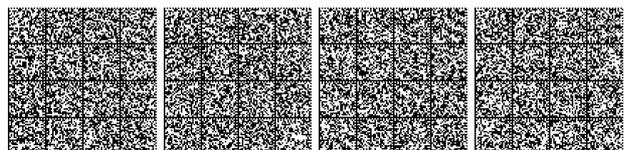
oltre al contenimento dei costi. In ogni caso, si dovrà infatti garantire la riduzione dei costi, anche per rimborsi o indennità chilometriche, l'ottimale dislocazione dei medici, l'equa assegnazione e distribuzione degli incarichi, nonché l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli.

3. Durata della convenzione

La convenzione ha durata triennale e rimane comunque in vigore fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un nuovo atto di indirizzo e fermo restando il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi dell'art. 55-*septies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Disciplina transitoria

In caso di mancata stipula della convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro il 31 agosto 2017, si applica, fino alla stipula della convenzione, la vigente disciplina che regola l'attività dei medici di controllo INPS, compresa la misura del compenso per le attività svolte stabilita dal decreto ministeriale dell'8 maggio 2008, garantendo la disponibilità ad effettuare gli accertamenti medico-legali domiciliari per le assenze per malattia nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti sia del comparto pubblico, sia di quello privato.

17A06631

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 settembre 2017.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto 18 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, part. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale l2 maggio 2017, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere cori modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella *COM)* per accorpamenti e variazioni intervenuti;

Considerata la necessità di adeguare le ridette specifiche per variazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella *VRT)*;

Considerata la necessità di introdurre nuovi codici nella tabella DOC («Tabella tipo documento»), e più specificamente il codice C47 («Modello verifica dinamica requisiti»), per la verifica dinamica dei requisiti di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, mediatori marittimi e spedizionieri, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in data 26 ottobre 2011; il codice R09 («Relazione perseguimento beneficio comune società benefit»), per l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 1, comma 382, della legge n. 208/2015; il codice D36 («Startup-dichiarazione soci con trasparenza (decreto-legge n. 179/2012, art. 25, comma 12»), per l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario di cui all'art. 25, comma 12, lettera *e)* del decreto-legge n. 179/2012, secondo le modalità illustrate nella circolare di questa Direzione generale n. 3699/C del 13 giugno 2017;

Considerata la necessità di apportare modifiche al tracciato b95_fd68, introducendo un nuovo riquadro nel modulo S1, denominato riquadro 20, «Altri atti e fatti soggetti ad iscrizione e a deposito», volto a consentire l'indicazione di alcune informazioni aggiuntive, desunte dalla tabella ATF «Atto fatto», in sede di prima iscrizione, nel registro delle imprese, di società ed altri organismi;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 12 maggio 2017, elencate nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 ottobre 2017. A partire dal 1° dicembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate e del modulo S1 quale risultante agli esiti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa amministrazione, www.sviluppoeconornico.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 13 settembre 2017

Il direttore generale: FIORENTINO

ALLEGATO *A*
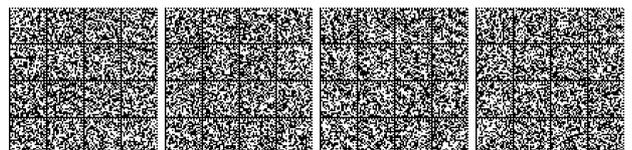
SPECIFICHE FEDRA 6.9 VARIAZIONI AL 05/08/2017

Le variazioni riguardano :

a) Modifiche tracciato b95_fd69 per nuovo riquadro su modulo S1;
b) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
c) Modifiche codici e denominazioni comuni;
d) Modifiche codici tabelle;

Tracciato file b95_fd69

Sul modulo S1 introdotto il nuovo riquadro "20 / ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO", analogo a quello presente sul modulo S2.

VARIAZIONI CODICI TABELLE

Codici modificati :

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
053	MONTEBELLO JONICO	89064	RC
020	LUNI	19034	SP
028	TERRE DEL RENO	44047	FE

TABELLA_VRT	
CODICE	**DESCRIZIONE**
LO	LO: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia
MB	MB: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia
MI	MI: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia
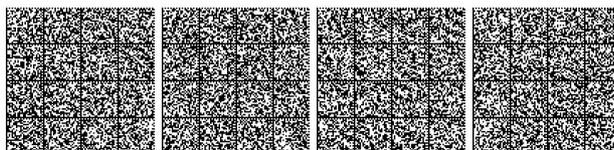
Nuovi codici :

TABELLA_COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
156	CASALI DEL MANCO	87050	CS
316	MAPPANO	10072	TO

TABELLA_DOC	
CODICE	DESCRIZIONE
C47	MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI
R09	RELAZIONE PERSEGUIMENTO BENEFICIO COMUNE SOCIETA' BENEFIT
D36	STARTUP-DICHIARAZIONE SOCI CON TRASPARENZA (DL 179/12 ART.25 C.12)

17A06605

DECRETO 22 settembre 2017.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;
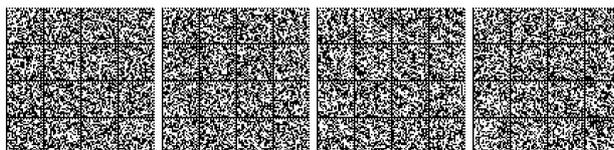
Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° ottobre 2017 nella misura pari a -0,15%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,85%.

Roma, 22 settembre 2017

D'ordine del Ministro
il direttore generale
SAPPINO

17A06608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gadovist», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1579/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
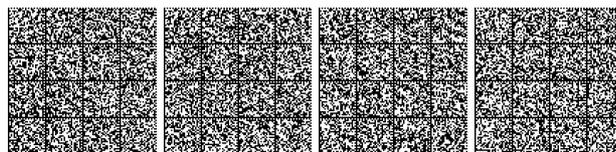
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con il quale la società Bayer S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gadovist»;

Vista la domanda con la quale la società Bayer S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 034964282 a 041481371;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 41 del 15 settembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GADOVIST nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezioni:

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in plastica da 5 ml;

A.I.C. n. 034964282 (in base 10) 11C0TU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,86;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in plastica da 7,5 ml;

A.I.C. n. 034964294 (in base 10) 11C0U6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 63,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 104,83;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in plastica da 10 ml;

A.I.C. n. 034964306 (in base 10) 11C0UL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 84,65;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 139,71;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in plastica da 15 ml;

A.I.C. n. 034964318 (in base 10) 11C0UY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 126,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 209,44;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in plastica da 20 ml;

A.I.C. n. 034964320 (in base 10) 11C0V0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 169,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 279,41;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in plastica da 5 ml;

A.I.C n. 034964332 (in base 10) 11C0VD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,65;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,31;
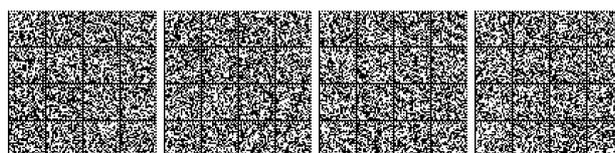
«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in plastica da 7,5 ml;

A.I.C. n. 034964344 (in base 10) 11C0VS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 317,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 524,17;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in plastica da 10 ml;

A.I.C. n. 034964357 (in base 10) 11C0W5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 423,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 698,53;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in plastica da 15 ml;

A.I.C. n. 034964369 (in base 10) 11C0WK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 634,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1047,18;

«1 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in plastica da 20 ml;

A.I.C. n. 034964371 (in base 10) 11C0WM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 846,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1397,06.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gadovist» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06553

DETERMINA 15 settembre 2017.

Rettifica della determina n. 1291/2017 del 12 luglio 2017, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talmanco». (Determina n. 1580/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 1291/2017 del 12 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in

commercio del medicinale TALMANCO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2017, n. 1291/2017;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, per erronea indicazione di talune informazioni ivi contenute;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 1291/2017 del 12 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 1291/2017 del 12 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TALMANCO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2017, n. 180:

si intenda eliminato

Nota 75

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06609

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Krka»

Estratto determina n. 1581/2017 del 15 settembre 2017

Medicinale: TADALAFIL KRKA.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezioni:

A.I.C. n. 044978017 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978029 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978031 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978043 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978056 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978068 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978070 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978082 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978094 - «5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978106 - «5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978118 - «5 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978120 - «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978132 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978144 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978157 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978169 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978171 - «10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978183 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978195 - «10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978207 - «10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978219 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978221 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978233 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978245 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978258 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978260 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978272 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978284 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978296 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978308 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;
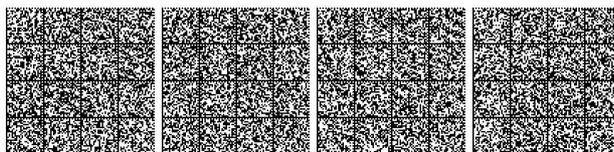
A.I.C. n. 044978310 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 044978322 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg di tadalafil.

Eccipienti:

2,5 mg

Tadalafil

Eccipienti:

Ipromellosa ftalato HP-50;

Mannitolo;

Croscarmellosa sodica;

Sodio laurilsolfato;

Magnesio stearato (E 572);

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa 6cP;

Talco (E 553 *b)*;

Titanio diossido (E 171);

Ferro ossido giallo (E 172);

Ferro ossido rosso (E 172);

Triacetina (E 1518);

5 mg

Ipromellosa ftalato HP-50;

Mannitolo;

Croscarmellosa sodica;

Sodio laurilsolfato;

Magnesio stearato (E 572);

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa 6cP;

Talco (E 553 *b)*;

Titanio diossido (E 171);

Ferro ossido giallo (E 172);

Triacetina (E 1518);

10 mg

Ipromellosa ftalato HP-50;

Mannitolo;

Croscarmellosa sodica;

Sodio laurilsolfato;

Magnesio stearato (E 572);

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa 6cP;

Talco (E 553 *b)*;

Titanio diossido (E 171);

Ferro ossido giallo (E 172);

Triacetina (E 1518);

20 mg

Ipromellosa ftalato HP-50;

Mannitolo;

Croscarmellosa sodica;

Sodio laurilsolfato;

Magnesio stearato (E 572);

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa 6cP;

Talco (E 553 *b)*;

Titanio diossido (E 171);

Ferro ossido giallo (E 172);

Triacetina (E 1518).

Produttori di principio attivo: Krka, d.d., Novo mesto - Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produttori di prodotto finito:

Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia (produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo, rilascio lotti)

Krka, d.d., Novo mesto - Povhova ulica 5 - 8501 Novo mesto – Slovenia (controllo – solo test chimico-fisici).

Indicazioni terapeutiche:

2,5 mg

Trattamento della disfunzione erettile nei maschi adulti.

Affinché tadalafil sia efficace, è necessario lo stimolo sessuale.

Tadalafil Krka 2,5 mg non è indicato per l'uso nelle donne.

5 mg

Trattamento della disfunzione erettile nei maschi adulti.

Affinché tadalafil sia efficace per il trattamento della disfunzione erettile, è necessario lo stimolo sessuale.

Trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna nei maschi adulti.

Tadalafil Krka 5 mg non è indicato per l'uso nelle donne.

10 mg

Trattamento della disfunzione erettile nei maschi adulti.

Affinché tadalafil sia efficace, è necessario lo stimolo sessuale.

Tadalafil Krka 10 mg non è indicato per l'uso nelle donne.

20 mg

Trattamento della disfunzione erettile nei maschi adulti.

Affinché tadalafil sia efficace è necessaria una stimolazione sessuale.

Tadalafil Krka non è indicato per l'uso nelle donne.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione A.I.C. n. 044978258 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 044978260 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 044978272 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 044978183 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 044978132 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 044978144 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
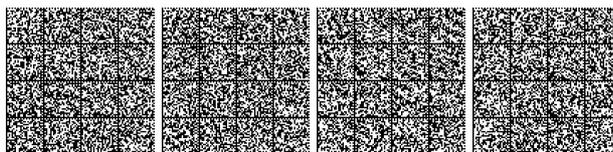
Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06551

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

Estratto determina IP n. 450 del 12 settembre 2017

Al medicinale LYRICA - 75 mg - capsule, hard - 56 capsules autorizzato EMA/PD/2017/30261/N del 6 febbraio 2017 e identificato con n. EU/1/04/279/012, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Confezione: «Lyrica» 75 mg capsula rigida - uso orale - 56 capsule in blister (PVC/ALU), codice A.I.C. n. 045402029 (in base 10), 1C9KXF (in base 32); forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula rigida contiene 75 mg di pregabalin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lyrica» 75 mg capsula rigida - uso orale - 56 capsule in blister (PVC/ALU), codice A.I.C. n. 045402029; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lyrica» 75 mg capsula rigida - uso orale - 56 capsule in blister (PVC/ALU), codice A.I.C. n. 045402029 - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06573

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Levitra»

Estratto determina IP n. 451 del 12 settembre 2017

Al medicinale LEVITRA - 20 mg - Film-coated tablet - 4 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA con procedura EMA/PD/2017/30942/N del 17 maggio 2017 e identificato con n. EU/1/03/248/010 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali;

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: «Levitra» «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/Alu) uso orale.

Codice A.I.C. n. 044724021 (in base 10) 1BNVTP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene 20 mg di principio attivo Vardenafil Cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Levitra» «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/Alu) uso orale.

Codice A.I.C. n. 044724021 - Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Levitra» «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/Alu) uso orale.

Codice A.I.C. n. 044724021 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06574

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xenical»

Estratto determina IP n. 452 del 12 settembre 2017

Al medicinale XENICAL 120 mg hard capsules autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA con procedura EMA/PD/2017/31003/N del 29 maggio 2017 e identificato con n. EU/1/98/071/003 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali;

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano;

Confezione: XENICAL 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale.

Codice AIC: 045405014 (in base 10) 1C9NUQ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Ogni capsula contiene 120 mg di principio attivo Orlistat.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XENICAL 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale.

Codice AIC: 045405014 - Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
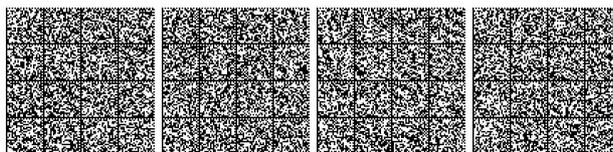
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XENICAL 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale.

Codice AIC: 045405014 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06575

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra»

Estratto determina IP n. 453 del 12 settembre 2017

Al medicinale Viagra - 50 mg - Film-coated tablet - 4 tablets autorizzato dall'EMA con procedura di importazione parallela EMA/PD/2017/31076/N del 30 maggio 2017 e identificato con n. EU/1/98/077/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali;

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano;

Confezione: VIAGRA 4 compresse film rivestite 50 mg in blister.

Codice AIC: 045404011 (in base 10) 1CB9MVC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: ogni compressa contiene 50 mg di sildenafil (come sale citrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VIAGRA 4 compresse film rivestite 50 mg in blister.

Codice AIC: 045404011 - Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIAGRA 4 compresse film rivestite 50 mg in blister.

Codice AIC: 045404011 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06576

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Exzolt», soluzione per uso in acqua da bere per polli.

Provvedimento n. 534 del 1° settembre 2017

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V.

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l.

Specialità medicinale: EXZOLT - fluralaner.

Confezioni autorizzate: due.

EU/2/17/212 - soluzione per uso in acqua da bere - N.I.N. 105142.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Intervet International B.V	EXZOLT - fluralaner	10 mg/ml - 1 flacone da 1 litro di soluzione per uso in acqua da bere per polli	105142 - 018	EU/2/17/212/001
Intervet International B.V	EXZOLT - fluralaner	10 mg/ml - 1 flacone da 4 litri di soluzione per uso in acqua da bere per polli	105142 - 020	EU/2/17/212/002

Regime di dispensazione: RTC - ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A06554
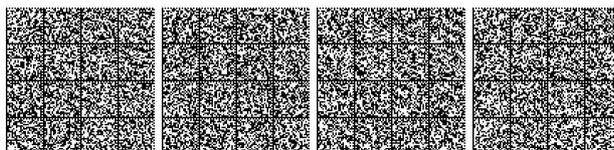
Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Innovax ND-IBD», sospensione e solvente per sospensione iniettabile per polli.

Provvedimento n. 535 del 1° settembre 2017

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l.

Specialità medicinale: INNOVAX ND - IBD.

Confezioni autorizzate: due.

EU/2/17/213 - sospensione e solvente per sospensione iniettabile per polli - N.I.N. 105148.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Intervet International B.V.	INNOVAX ND - IBD	Sospensione: 1 fiala contenente 2 ml di sospensione (2000 dosi). Solvente: 1 sacca da 400 ml	105148 - 011	EU/2/17/213/001
Intervet International B.V.	INNOVAX ND - IBD	Sospensione: 1 fiala contenente 2 ml di sospensione (4000 dosi). Solvente: 1 sacca da 800 ml	105148 - 023	EU/2/17/213/002

Regime di dispensazione: RTC - ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A06555

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alpha DIP Vip concentrato per sospensione per immersione, vaccino per branzino».

Estratto provvedimento n. 536 del 5 settembre 2017

Medicinale veterinario: ALPHA DIP Vip concentrato per sospensione per immersione, vaccino per branzino.

Confezioni:

flacone da 500 ml A.I.C. n. 104906019;

flacone da 1000 ml A.I.C. n. 104906021.

Titolare dell'A.I.C.: Pharmaq AS, Skogmo Industriområde, Industrivegen 50 - 7863 Overhalla, Norvegia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: ES/V/0251/001/IB/003.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da un anno a due anni.

Per effetto della suddetta variazione si modifica il SPC come di seguito indicato: 6.3 periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: un anno.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare immediatamente.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06556

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylogran 1000 mg/g», granulato per somministrazione in acqua da bere/latte per bovini (vitelli), suini, polli e tacchini.

Estratto provvedimento n. 537 del 5 settembre 2017

Medicinale veterinario: TYLOGRAN 1000 MG/G, granulato per somministrazione in acqua da bere/latte per bovini (vitelli), suini, polli e tacchini.

Confezioni: barattolo da 550 g di polvere: A.I.C. n. 104792015.

Titolare dell'A.I.C.: Dopharma Research B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: NL/V/0189/IB/002/G.

Si autorizzano le variazioni sopra indicate che comportano la modifica dell'SPC nelle sezioni 6.3, 6.5 e 8 e etichetta/foglietto illustrativo nelle sezioni 1, 4, 18 e 21.

In particolare vengono modificati i punti 6.3, 6.5 e 8 dell'SPC come di seguito indicato:

6.3. Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

barattolo in materiale composito: tre anni;

secchio: tre anni;

securitainer: due anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: tre mesi.

Periodo di validità dopo la ricostituzione nell'acqua da bere: 24 ore.

Periodo di validità dopo la ricostituzione nel surrogato del latte: tre ore;

6.5. Natura e composizione del confezionamento primario.

Barattolo in materiale composito: barattolo rigido fornito con un rivestimento interno in carta alluminata (rivestito di polietilene tereftalato) e un fondo stagnato aggraffato chiuso con un coperchio in polietilene a bassa intensità. Il barattolo contiene 550 g di prodotto;

Secchio: contenitore quadrato in polipropilene bianco dotato di coperchio in polietilene. Il secchio contiene 1 kg, 4 kg o 5 kg di prodotto;

Securitainer: contenitore cilindrico in polipropilene bianco dotato di coperchio in polietilene a bassa densità. Il securitainer contiene 100 g, 800 g o 1000 g di prodotto.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Barattolo da 550 g di polvere: A.I.C. n. 104792015;

Secchio da 1 kg di polvere: A.I.C. n. 104792027;

Secchio da 4 kg di polvere: A.I.C. n. 104792039;

Secchio da 5 kg di polvere: A.I.C. n. 104792041;

Securitainer da 100 g di polvere: A.I.C. n. 104792054;

Securitainer da 800 g di polvere: A.I.C. n. 104792066;

Securitainer da 1 kg di polvere: A.I.C. n. 104792078.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06557

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Filavac VHD K C + V», sospensione per iniezione per conigli.

Estratto provvedimento n. 538 del 5 settembre 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica FILAVAC VHD K C + V, sospensione per iniezione per conigli.

Confezioni:

flacone da 1 dose di 0,5 ml di vaccino, A.I.C. n. 105079014;

flacone da 50 dosi (7,5 ml di vaccino) più flacone da 2,5 ml di diluente, A.I.C. n. 105079028;

flacone da 200 dosi (30 ml di vaccino) più flacone da 10 ml di diluente, A.I.C. n. 105079088.

Titolare A.I.C.: Filavie 20, La Corbière Roussay 49450 Sèvremoine (Francia).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0315/001/IB/002.

Variazione di tipo IB: b.II.e.5: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito.

a) Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione.

2. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate.

Si autorizza l'aggiunta delle seguenti quattro nuove confezioni:

5 flaconi da una dose di 0,5 ml di vaccino, A.I.C. n. 105079065;

10 flaconi da una dose di 0,5 ml di vaccino, A.I.C. n. 105079077;

14 flaconi da 50 dosi (7,5 ml di vaccino) più 14 flaconi da 2,5 ml di diluente, A.I.C. n. 105079040;

14 flaconi da 200 dosi (30 ml di vaccino) più 14 flaconi da 10 ml di diluente, A.I.C. n. 105079053.

Per effetto della suddetta variazione, il Riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato nelle seguente sezioni:

6.5. Natura e composizione del confezionamento primario;

8. Numero (i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Sono altresì modificate le corrispondenti sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06558

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Iso-Vet 1000 mg/g vapore per inalazione, liquido».

Estratto decreto n. 111 del 5 settembre 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoindicato fino ad ora registrata a nome della società Piramal Healthcare UK limited, Whalton Road, Morpeth, Northumberland NE61 3YA, United Kingdom ISO-VET 1000 MG/G VAPORE PER INALAZIONE, LIQUIDO - A.I.C. n. 104331018 e A.I.C. n. 104331020, è ora trasferita alla società Piramal Critical Care Limited, The Sheilings, 91 Church Road, Worle, Weston-super-Mare, North Somerset, BS22 9EA, United Kingdom.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

17A06559

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seresto», collare per cani > 8 kg.

Estratto provvedimento n. 541 del 6 settembre 2017

Specialità medicinale ad uso veterinario: SERESTO.

Confezioni: collare per cani > 8 kg - A.I.C. n. 104349042.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a, viale Certosa n. 130, 20156 Milano (MI).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo I-IB-C.I.z:

si autorizza la modifica come di seguito descritta:

modifica del lay-out dei mock up autorizzati della confezione esterna e di quella interna, con conseguente modifica della composizione del testo ma non del contenuto del testo che resta invariato.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione il lay-out dei mock up dell'etichetta della scatola esterna e della busta viene modificato ma senza variare il contenuto dei testi.

Sono approvati i mock up suddetti.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06577

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seresto», collare per cani 1,25g + 0.65g ≤ 8 kg.

Estratto provvedimento n. 540 del 6 settembre 2017

Specialità medicinale ad uso veterinario: SERESTO.

Confezioni: collare per cani 1,25 g + 0.65 g ≤ 8 kg - A.I.C. n. 104349028.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a, viale Certosa n. 130, 20156 Milano (MI).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo I-IB-C.I.z:

si autorizza la modifica come di seguito descritta:

modifica del lay-out dei mock up autorizzati della confezione esterna e di quella interna, con conseguente modifica della composizione del testo ma non del contenuto del testo che resta invariato

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione il lay-out dei mock up dell'etichetta della scatola esterna e della busta viene modificato ma senza variare il contenuto dei testi.

Sono approvati i mock up suddetti.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06578

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 73 del 19 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 250 mg», 10 compresse appetibili.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 148 del 27 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 250 mg», 10 compresse appetibili, importatore: Società Four Pharma Cro srl, via Monti, 12 - 00034 Colleferro (RM),

laddove è scritto:

«*omissis* ...1 tablet (175,00 *mg)* contains:... *omissis*».

leggasi:

«*omissis* ...1 tablet (about 875,00 *mg)* contains:... *omissis*».

17A06585

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 74 del 19 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 500 mg», 10 compresse appetibili.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 148 del 27 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 500 mg», 10 compresse appetibili, importatore: Società Four Pharma Cro srl, via Monti, 12 - 00034 Colleferro (RM),

laddove è scritto:

«*omissis* ...1 tablet (175,00 *mg)* contains:... *omissis*».

leggasi:

«*omissis* ...1 tablet (about 1750,00 *mg)* contains:... *omissis*».

17A06586

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paracillina PS»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «PARACILLLINA PS» A.I.C. n. 100045, di cui è titolare MSD Animal Health Srl - via F.lli Cervi Palazzo Canova Snc - 20090 Segrate (MI), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

17A06587

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Grado Island Shell Farm - GIS - Società cooperativa agricola», in Grado e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1664 dd. 8 settembre 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del Codice civile, della cooperativa «Grado Island Shell Farm - GIS - Società cooperativa agricola» in liquidazione, con sede in Grado, codice fiscale n. 01046130314, costituita addì l'11 dicembre 2003 per rogito notaio dott.ssa Tania Andrioli di Palmanova, ed
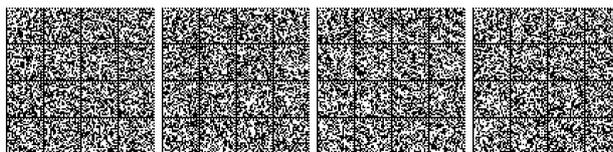
ha nominato commissario liquidatore l'avv. Aurora Turco, con studio in Monfalcone, via XXV Aprile n. 36.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A06579

Sostituzione del liquidatore della «Nova Coop società cooperativa», in Udine

Con deliberazione n. 1662 dd. 8 settembre 2017 la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, viale della Vittoria n. 1, liquidatore della cooperativa «Nova Cooop Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, c.f. 02815510306, in sostituzione della signora Valentina Revelant.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A06580

Scioglimento della «Ecotecno Solutions società cooperativa a r.l.», in Talmassons e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1663 dd 8 settembre 2017 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Ecotecno Solutions Società Cooperativa a r.l.» con sede in Talmassons, C.F. 02514000302, costituita addì 12 febbraio 2008 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Doretta Cescon, con studio in Udine, Via Morpurgo n. 34.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A06581

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-229) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
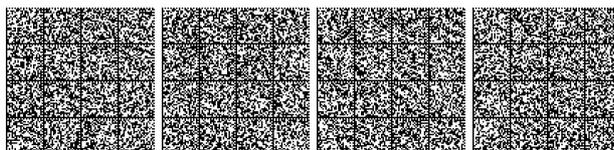
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
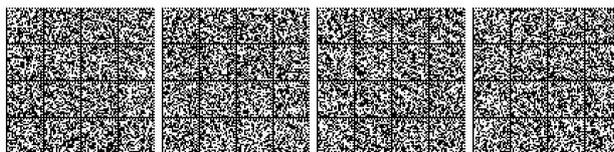
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00